

## XLI.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1935

ANNO XIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	1522	Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 272, che ha dato approvazione alla Convenzione culturale fra l'Italia e l'Ungheria, firmata in Roma il 16 febbraio 1935 . . . . .	1523
<b>Presentazione del bilancio interno della Camera</b> . . . . .	1524	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario . . . . .	1523
FANI, <i>Questore</i> . . . . .	1524	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 409, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 25 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale l'olio di sesamo viene escluso dal regime convenzionale stabilito dal Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923 . . . . .	1524
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito . . . . .	1524
Approvazione del piano regolatore e di ampliamento di Littoria e delle relative norme di attuazione . . . . .	1525	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 478, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 5,375,000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie e urgenti per il Po e l'Adige . . . . .	1533
CALZA BINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1525	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 342, recante provvedimenti per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale. . . . .	1533
Norme per la riforma degli Istituti per le Case Popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale tra gli Istituti predetti . . . . .	1529		
CALZA BINI . . . . .	1529		
ROTIGLIANO . . . . .	1531		
RAZZA, <i>Ministro</i> . . . . .	1531		
Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissariato per la provincia di Napoli.	1532		
RAZZA, <i>Ministro</i> . . . . .	1532		
Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina . . . . .	1556		
CAVAGNARI, <i>Sottosegretario di Stato</i> . . . . .	1556		
Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia Marina. . . . .	1582		
RICCI GIORGIO . . . . .	1582		
CAVAGNARI, <i>Sottosegretario di Stato</i> . . . . .	1583		
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1229, che autorizza l'assunzione di impegni per la complessiva somma di 1,200,000,000 di lire negli esercizi 1934-35 e seguenti per il rinnovamento del materiale aeronautico e per la ricostituzione di scorte.	1522		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 315, concernente una nuova ripartizione del fondo di lire 1,200,000,000 per spese straordinarie per l'aeronautica. . . . .	1523		

	<i>Pag.</i>
Approvazione del Protocollo concernente i libri ferroviari della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, firmato in Roma il 7 luglio 1934-XII, tra l'Italia, l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria, la Compagnia anzidetta e il Comitato dei portatori di obbligazioni della stessa, nonché del relativo Protocollo di firma di pari data . . .	1533
Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Fascista assistenza dipendenti Enti locali . . . . .	1554
Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre . . . . .	1555
Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia Marina . . . . .	1578
Autorizzazione, entro determinati limiti, ad eseguire lavori di riparazioni urgenti al Regio naviglio, prima del perfezionamento amministrativo dei relativi contratti . . . . .	1586
Disposizioni di carattere transitorio riguardanti i sottufficiali e militari di truppa della Regia Aeronautica . . . . .	1586
Completamento dell'assetto edilizio degli Ospedali e degli Istituti clinici di Torino . . . . .	1587
Completamento dell'assetto edilizio della Regia Università e dei Regi Istituti superiori di Bologna . . . . .	1587
Nuove norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce . .	1588
Mutamento della denominazione di Monti di Pietà in « Monti di Pegni » . . .	1589
Aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali . .	1589
<b>Disegno di legge (Presentazione):</b>	
DE VECCHI DI VAL CISMON: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambio di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno . . . . .	1586
<b>Relazione (Presentazione):</b>	
CARUSI: Elenco di petizioni . . . . .	1589
<b>Disegno di legge (Coordinamento):</b>	
Norme per la riforma degli Istituti per le Case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale tra gli Istituti predetti . . . . .	1589
PRESIDENTE . . . . .	1589
<b>Disegni di legge (Votazione segreta) . . .</b>	<b>1590</b>

La seduta comincia alle 16.

FELICIONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia l'onorevole Verga, di giorni 2; per motivi di salute gli onorevoli: Dolfin, di giorni 3; Redaelli, di 2; per ufficio pubblico gli onorevoli: Borriello Biagio, di giorni 7; Mazzetti, di 3; Masetti Enrico, di 15; Baragiola, di 2; Moro, di 1; Racheli, di 3; Oggianu, di 3; Gorini, di 3.

(Sono concessi).

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1229, che autorizza l'assunzione di impegni per la complessiva somma di 1,200,000,000 di lire negli esercizi 1934-35 e seguenti per il rinnovamento del materiale aeronautico e per la ricostituzione delle scorte.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1229, che autorizza l'assunzione di impegni per la complessiva somma di lire 1,200,000,000 negli esercizi 1934-35 e seguenti per il rinnovamento del materiale aeronautico e per la ricostituzione delle scorte. (*Stampato* n. 219-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1229, col quale si autorizza l'assunzione di impegni per la complessiva somma di lire 1,200,000,000, negli esercizi 1934-35 e seguenti, per il rinnovamento del materiale aeronautico e per la ricostituzione delle scorte ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 315, concernente una nuova ripartizione del fondo di lire 1,200,000,000 per spese straordinarie per l'aeronautica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 315, concernente una nuova ripartizione del fondo di lire 1,200,000,000 per spese straordinarie per l'aeronautica (*Stampato* n. 581-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 315, concernente una nuova ripartizione del fondo di lire 1 miliardo 200,000,000 per spese straordinarie per l'aeronautica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 272, che ha dato approvazione alla Convenzione culturale fra l'Italia e l'Ungheria, firmata in Roma il 16 febbraio 1935.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 272, che ha dato approvazione alla Convenzione culturale fra l'Italia e l'Ungheria, firmata in Roma il 16 febbraio 1935. (*Stampato* n. 563-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 272 che ha dato approvazione alla Convenzione culturale fra l'Italia e l'Ungheria, firmata in Roma il 16 febbraio 1935 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario (*Stampato* n. 569-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Domando al Governo se accetta l'emendamento proposto dalla Commissione.

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della

città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario, con le seguenti modificazioni:

« Al 2° comma dell'articolo unico sono soppresse le parole « od entro il più breve termine che sia stabilito dai suaccennati decreti di approvazione dei piani regolatori ».

« Al medesimo 2° comma sono aggiunti i seguenti:

« La predetta esenzione è estesa alle costruzioni e ricostruzioni da effettuare per l'attuazione dei piani regolatori edilizi che saranno approvati dall'Alto Commissario fino al 30 giugno 1936-XIV, purchè le costruzioni e ricostruzioni stesse siano compiute entro dieci anni dalla approvazione del rispettivo piano regolatore e purchè questo abbia per scopo principale il risanamento.

« Gli atti di espropriazione ed i contratti di acquisto di immobili, compresi gli atti preliminari, fatti dal comune direttamente od in suo nome e conto dai concessionari diretti in base a convenzioni aventi data certa e stipulate dopo la entrata in vigore della presente legge, per l'attuazione dei piani regolatori di cui sopra, saranno assoggettati alla sola tassa di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 409, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 25 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale l'olio di sesamo viene escluso dal regime convenzionale stabilito dal Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 409, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 25 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale l'olio di sesamo viene escluso dal regime convenzionale stabilito dal Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923. (*Stampato* n. 571-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 409, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 25 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale l'olio di sesamo viene escluso dal regime convenzionale stabilito dal Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Presentazione del bilancio interno della Camera dei Deputati.**

FANI, *Questore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *Questore*. Mi onoro di presentare alla Camera il progetto di bilancio di previsione delle spese interne della Camera dei Deputati per l'esercizio finanziario 1935-36.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Questore Fani della presentazione del bilancio preventivo della Camera.

Sarà stampato e distribuito.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito (*Stampato* n. 583-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.



Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore e di ampliamento di Littoria e delle relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del piano regolatore e di ampliamento di Littoria e delle relative norme di attuazione (*Stampato* n. 584-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Calza-Bini. Ne ha facoltà.

CALZA-BINI, *relatore*. Il progetto di legge che riguarda l'approvazione del piano regolatore di Littoria ha un'importanza morale per la Camera Fascista, per cui credo non inutile di richiamare un momento la vostra attenzione, onorevoli Camerati, sopra i provvedimenti che il Governo si propone di prendere col disegno di legge che è davanti alla Camera.

Nella superba opera di bonifica delle Paludi Pontine, a cui ha dato la sua attività l'Opera Nazionale dei Combattenti, guidata dalla ferma tenacia del camerata Cencelli, tra le varie migliaia di case coloniche, tra i piccoli nuclei urbani creati all'incrocio delle grandi strade, si pensò di far sorgere un centro più importante, che si chiama Littoria, legittima e naturale espressione dell'opera cui attendeva il Fascismo.

La concezione di questo nucleo fu rapidissima; il piano fu improvvisato in pochi giorni. Si trattava di una piazza, intorno a cui erano tutti gli edifici principali, e di alcune vie radiali che andavano a congiungersi con le strade principali della bonifica.

Ben presto però altre case di abitazione sorsero per i funzionari e per gli operai che accorrevano al nuovo centro di vita, e Littoria si venne ampliando col carattere tipico delle costruzioni sorte di getto, ma, fortunatamente, senza baracche e senza tuguri; de-

gna in questo del suo nome luminoso. E perchè questo nuovo centro divenisse davvero il nucleo iniziale di una nuova città, il Governo volle trasportarvi Uffici pubblici, sino a che Littoria venne elevata a capoluogo di provincia.

Allora si è dovuto prendere di nuovo in esame il piano iniziale, e dar corpo a qualche cosa che fosse suscettibile di ulteriori ampliamenti, perchè la vera e propria città sorgeva a testimoniare nei secoli la potenza rigeneratrice del Fascismo. Purtroppo il difetto iniziale, come detto nella relazione, difficilmente si cancella e qualche cosa rimane; dal punto di vista almeno della concezione urbanistica.

LANFRANCONI. Le mura già si scrostano!

PRESIDENTE. Faccia silenzio, onorevole Lanfranconi!

CALZA-BINI, *relatore*. Se il Presidente mi consente, raccoglierò io ....

PRESIDENTE. Non raccolga nulla, vada avanti!

CALZA-BINI, *relatore*. A proposito di questa formazione di piano, mi si permetta di constatare come, invece, molto saggiamente, l'Opera Nazionale dei Combattenti, nel dar vita alla seconda città delle Paludi Pontine, che naturalmente ha un'importanza molto minore dal punto di vista amministrativo e politico, ma che ha le sue possibilità di sviluppo dal punto di vista turistico oltre che agricolo, nel dar vita dico a Sabaudia, abbia bandito un concorso per avere un piano regolatore, il quale permette che la città sia, nel suo piccolo nucleo, graziosa ed accogliente, ma consente anche un futuro ampliamento, in modo da assicurare, qualunque sia l'avvenire della città, la soddisfazione delle principali esigenze urbanistiche.

Altrettanto è avvenuto per Guidonia, che per ora sarà un piccolo gruppo di poche case destinate agli addetti al centro aeronautico, raccolte intorno alla Casa del Fascio, poco lungi dalla Chiesa; ma il piano è stato impostato secondo direttive di massima che permetteranno uno sviluppo futuro.

E giacchè ho la parola, mi permetta la Camera di parlare un momento molto rapidamente della questione dei piani regolatori.

PRESIDENTE. Purchè si attenga all'argomento.

CALZA-BINI, *relatore*. Voglio soltanto prendere l'occasione per pregare ancora una volta l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, di affrettare la presentazione della legge fondamentale urbanistica, la quale deve assicurare la disciplina edilizia delle nostre città.

La mancanza di norme precise adeguate all'attuale stato delle esigenze urbanistiche fa sì che gli ampliamenti e gli sviluppi edilizi delle nostre città siano disorientati e disorganizzati.

E mentre si dubita che l'esistenza di un piano regolatore possa dare appiglio a nuove inutili spese e allo sperpero delle finanze dei comuni, i comuni sono obbligati ad eseguire talvolta opere pubbliche che non hanno altra ragione che quella di allacciare edifici sorti senza una disciplina organica, e secondo il capriccio dei costruttori privati.

È questa anarchia che bisogna impedire, e che solo precise norme tecniche, e anche semplicemente regolamentari, possono fare scomparire.

Io vorrei che questa preoccupazione che i piani regolatori rappresentino inutili e pericolose spese fosse abbandonata. Si abbandonino sì, se non ci sono mezzi e imperiose necessità, gli sventramenti dei centri urbani, procedendo al diradamento a grado a grado con la demolizione delle case infette e fatiscenti; ma si disponga subito in ogni città, capace di sviluppo, il piano di ampliamento per la disciplina delle costruzioni che vanno sorgendo. Così veramente si tuteleranno le finanze comunali e si assicurerà la bellezza futura delle nostre città.

Non si tratta dunque tanto di fare piani regolatori costosi, e disturbare ingegneri ed architetti — come è stato detto — per preparare progetti grandiosi; si tratta soltanto di impedire che si possa costruire senza che gli edifici corrispondano a quelle precise norme direttive che le Amministrazioni comunali, sentiti i tecnici veramente esperti, devono impartire. Bene dunque la legge urbanistica potrà guidare e disciplinare tali direttive.

Chiudiamo la digressione e torniamo alla legge per Littoria.

La Giunta del bilancio ha proposto alcuni emendamenti.

Tre sono di pura forma. Si trattava di correggere l'indicazione relativa alle planimetrie che avrebbero dovuto essere allegate e che saranno certamente allegate al testo originale di legge depositato all'archivio di Stato. Ma non sono state presentate alla Camera e bisognava quindi togliere l'indicazione relativa. Credo che l'onorevole Ministro sia d'accordo su questo.

L'emendamento invece all'art. 5 rappresenta qualcosa di più di un emendamento di forma. L'articolo del disegno di legge parlava di esenzione fiscale concessa per 25 anni alle costruzioni comunque iniziate entro tre anni

dall'applicazione della legge. Ora, ricordato che con recente disposizione presa dal Governo Fascista tutte le costruzioni, comunque e dovunque iniziate, fino a tutto il 1936 beneficiano dell'esenzione venticinquennale, è evidente che alla povera Littoria si dava un anno solo di beneficio sulle altre città, e due di meno su quelle che hanno già avuto leggi speciali.

PRESIDENTE. Non è povera, Littoria! È grande. (*Approvazioni*).

CALZA-BINI, *relatore*. Diventava povera se la si lasciava in condizioni di inferiorità rispetto alle altre. Si è chiesto in conseguenza che la validità della esenzione sia portata a cinque anni, in conformità di quanto disposto dalla legge per tutti gli altri piani regolatori, parziali o totali, come per esempio per Napoli, nella legge che abbiamo approvato pochi minuti fa.

Così, mentre nel testo si parlava di costruzioni comunque iniziate, si è sostituita la parola « compiute »; altrimenti la finanza dovrebbe tenere d'occhio tutte le costruzioni iniziate oggi, ma che potrebbero essere terminate magari fra venti anni, e che non dovrebbero, in tal caso, avere alcun beneficio di esenzione.

Concludendo, ripeto che si è creduto opportuno richiamare con poche parole l'attenzione della Camera su questa legge, che trascende la comune importanza e rappresenta la sicura fede che ha ogni buon fascista nello sviluppo futuro di Littoria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Domando all'onorevole Ministro dei lavori pubblici se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo proposto dalla Giunta.

RAZZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Sì.

PRESIDENTE. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

È approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di Littoria, il quale, vistato dal Ministro dei lavori pubblici in due planimetrie in iscala 1:2000, sarà depositato all'archivio di Stato.

È approvato il regolamento tecnico, allegato A; il quale, munito del visto del Ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'allegato.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ALLEGATO A.

## **NORME GENERALI E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE E DI AMPLIAMENTO DELLA CITTÀ DI LITTORIA**

### ART. 1.

Chiunque intende costruire od apportare modifiche od ampliamenti a costruzioni esistenti entro i confini generali del piano regolatore edilizio, dovrà osservare le disposizioni generali relative alla destinazione ed all'uso delle costruzioni stesse nelle rispettive zone ad esse destinate, secondo la classificazione del piano regolatore.

Si dovranno, inoltre, osservare le disposizioni particolari dei regolamenti comunali edilizio e d'igiene, e quei dettami di ornato e di estetica, che verranno di volta in volta stabiliti dalla Amministrazione comunale.

### ART. 2.

Nelle zone destinate a costruzione semintensiva (palazzine) gli edifici dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- a) fronti non maggiori di metri 20;
- b) altezza massima metri 13,50 comprendente non più di due piani oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo. Potranno essere consentite delle sopraelevazioni parziali per una superficie non superiore ai due terzi di quella coperta;
- c) distacco del fabbricato di almeno metri 5 da ogni confine interno;
- d) soluzione architettonica di tutti i prospetti.

### ART. 3.

Nelle zone destinate a villini le costruzioni dovranno essere isolate dalle vie, con distacco dal filo stradale e dai confini non inferiore a metri 4. Dovranno essere composte da non più di due piani oltre il piano terreno sopraelevato dal suolo, e non potranno coprire una superficie maggiore di metri quadrati 100, più un quinto della superficie totale dell'area sulla quale sorgono.

Potrà essere permessa qualche parziale sopraelevazione quando questa contribuisca al decoro del fabbricato e comunque per uno spazio non superiore ai due terzi della superficie coperta.

Le costruzioni dovranno avere vedute a prospetto su tutte le fronti ed essere circondate da spazi coltivati a giardino, nel quale sarà permesso di costruire locali accessori e di servizio, costituiti dal solo piano terreno e in giusto rapporto di proporzioni con le misure del fabbricato principale e dell'area riservata a giardino.

Ogni villino non potrà avere una superficie coperta minore di metri quadrati 130.

### ART. 4.

Nelle zone di rispetto è di massima vietata qualsiasi costruzione.

### ART. 5.

Nella zona per costruzioni intensive dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento generale edilizio circa la superficie dei cortili ed i distacchi interposti fra i fabbricati ed a confine di questi.

### ART. 6.

Nella zona destinata a costruzioni di tipo popolare potrà essere consentita la costruzione di casette a schiera in aggruppamenti di non meno sei alloggi popolari, composti in massima di due piani, compreso il piano terreno sopraelevato.

Il rilascio della licenza di costruzione per ogni edificio sarà subordinato alla preventiva approvazione da parte del comune del progetto dell'intero raggruppamento da stabilirsi con criterio unitario, d'accordo fra i vari proprietari delle aree del raggruppamento stesso.

## ART. 7.

Nelle zone industriali potrà essere permessa la costruzione di case ad uso di civile abitazione, solo quando ne sia fatta richiesta da proprietari di stabilimenti già sorti o in corso di costruzione e quando ne sia dimostrata la necessità per il migliore rendimento dell'industria in detti stabilimenti esercitata o da esercitarsi.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'art. 1, la cui approvazione implica quella dell'allegato di cui si è dato testè lettura.

(È approvato).

## ART. 2.

Le aree comprese nel perimetro del piano regolatore di Littoria passano, con decorrenza dal 15 aprile 1935, in proprietà al comune stesso, il quale sarà tenuto a corrispondere all'Opera nazionale per i combattenti all'atto della vendita una indennità fissa di lire 10,000 ad ettaro, oltre alla metà della differenza, che venisse eventualmente ottenuta in occasione della vendita delle aree da parte del comune, tra lire 5 al metro quadrato e l'effettivo prezzo di cessione risultante da atto pubblico.

Le aree destinate a giardini pubblici, a vie o a piazze o edifici destinati a pubblici servizi di carattere comunale, passano gratuitamente in proprietà al comune di Littoria. Qualora sulle aree passate in proprietà al comune di Littoria, in forza del presente articolo, questo intendesse procedere a costruzioni edilizie con qualsiasi altra destinazione, dovrà preventivamente versare all'Opera nazionale combattenti l'indennità fissa in ragione di lire 1 al metro quadrato sul terreno occupato dalle costruzioni stesse e loro annessi o comunque sottratto alla vendita a terzi.

Nel caso che entro dieci anni dall'inizio delle costruzioni edilizie predette, queste fossero cedute a terzi, sarà determinato il valore dell'area sulla base dei terreni limitrofi e il comune di Littoria dovrà pure corrispondere la differenza di cui al 1° comma del presente articolo.

(È approvato).

## ART. 3.

Restano eccettuate dalla cessione al Comune le aree riservate all'Opera Nazionale per i Combattenti per lo svolgimento di proprie attività edilizie; dette aree saranno indicate in apposita planimetria controfir-

mata dal Ministro dei lavori pubblici e dal Presidente dell'Opera nazionale per i combattenti e depositate all'archivio di Stato.

(È approvato).

## ART. 4.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di proprietà al comune di Littoria degli immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore approvato colla presente legge, è stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni trapasso e per ogni trascrizione.

(È approvato).

## ART. 5.

È concessa l'esenzione dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrainposte, comunale e provinciale, per il periodo di venticinque anni, ai privati e agli Enti di qualsiasi specie, comprese le Società cooperative, che, in conformità al piano regolatore, abbiano, entro cinque anni dalla data della promulgazione della presente legge, compiuto le costruzioni di case per abitazioni civili, uffici o negozi.

(È approvato).

## ART. 6.

Per la esecuzione del piano è assegnato il termine di anni dieci dalla promulgazione della presente legge.

(È approvato).

## ART. 7.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con Regio decreto, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le parziali modificazioni del piano regolatore di cui all'articolo 1, che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Norme per la riforma degli Istituti per le Case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale tra gli Istituti predetti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la riforma degli Istituti per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti. (*Stampato* n. 588-A).

La Commissione, d'accordo col Governo, propone la modifica di alcuni articoli del disegno di legge.

Chiedo all'onorevole Ministro dei lavori pubblici se il Governo consente a che la discussione si svolga sul testo proposto dalla Commissione.

RAZZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Consente.

CALZA-BINI, *della Commissione*. Domando la parola. Vorrei proporre, a nome della Commissione, piccole modificazioni di forma, alcune delle quali....

PRESIDENTE. Onorevole Calza-Bini, lei ha domandato la parola, ma io non gliel'ho ancora data. (*Si ride*).

È aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Calza-Bini. Ne ha facoltà.

CALZA-BINI, *della Commissione*. Si tratta soltanto di domandare il cambiamento di un sostantivo: «istituto» invece che «ente».

Con un altro emendamento, poi, si chiederebbe che il Ministro dei lavori pubblici, dovendo nominare il presidente e il vice-presidente, sentisse gli Enti locali interessati. Ciò per un riguardo alle Amministrazioni comunali, le quali in gran parte...

PRESIDENTE. Questo lo potrà dire quando si esaminerà l'articolo.

Ella, come vecchio parlamentare, avrebbe anche dovuto attenersi alle norme, secondo le quali si presentano gli emendamenti. La Camera vota su emendamenti compilati in modo preciso e non su vaghe proposte!

*Voci*. Ha ragione!

PRESIDENTE. Ad ogni modo degli emendamenti parleremo ai singoli articoli.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Con decreto Reale potrà essere costituito in ciascun capoluogo di provincia un Ente autonomo provinciale per le case popolari, che svolgerà la propria attività a beneficio delle classi meno abbienti, in tutti quei comuni della circoscrizione provinciale nei quali se ne manifesti il bisogno.

Gli Enti autonomi provinciali per le case popolari, con l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, potranno costituire nei comuni della rispettiva circoscrizione, ove sia necessario, apposite sezioni locali.

La gestione ed il bilancio di tali sezioni saranno tenuti distinti.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, l'onorevole Calza-Bini desidererebbe che là dove è scritto «Ente», si leggesse «Istituto». E siccome in questo articolo la parola Ente è contenuta due volte, i due «Enti» dovrebbero essere cambiati in «Istituti».

È d'accordo, onorevole Ministro dei lavori pubblici?

RAZZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1° con le varianti proposte dall'onorevole Calza-Bini ed accettate dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

(*È approvato*).

Proseguiamo nell'esame degli articoli.

Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

Nei capoluoghi di provincia ove già esistono enti o istituti autonomi per le case popolari, questi, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, saranno riconosciuti come Enti autonomi provinciali.

Del pari il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto, potrà riconoscere come sezioni locali degli Enti provinciali, gli Enti od Istituti autonomi per case popolari che già esistano in altri comuni della rispettiva circoscrizione, salvo che essi non abbiano sufficienti attività per far fronte ai loro debiti, nel qual caso saranno invece messi in liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655.

Col decreto di riconoscimento degli Enti provinciali sarà provveduto altresì all'approvazione del nuovo statuto organico, il quale, salvo gli emendamenti o le aggiunte che si rendessero necessari in rapporto alle par-

ticolari esigenze locali e condizioni di ciascun Ente, dovrà riportare le norme fondamentali di uno statuto-tipo da emanarsi con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

(È approvato).

#### ART. 3.

Qualora nello stesso capoluogo di provincia o nello stesso comune esistano più di un ente od istituto per le case popolari, ove se ne ravvisi la opportunità e la convenienza, potrà esserne disposta la fusione.

In caso diverso è in facoltà del Ministero dei lavori pubblici stabilire quale di tali enti od istituti debba assumere la funzione di Ente provinciale o di sezione di esso, conservando gli altri la propria personalità giuridica.

PRESIDENTE. Anche qui occorrerà mutare la parola *Enti*, in quella di *Istituti*.

In ogni modo domanderò poi alla Camera l'autorizzazione a coordinare gli articoli.

Intanto, se non vi sono osservazioni, l'articolo 3 s'intenderà approvato.

(È approvato).

Si dia lettura degli altri articoli.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

#### ART. 4.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, potranno essere incorporati negli Istituti autonomi provinciali per le case popolari o nelle rispettive sezioni locali anche le gestioni comunali o provinciali per le case popolari, sempre che sia riconosciuto che esse abbiano sufficienti attività per far fronte ai loro debiti e siano in grado di svolgere attività proficua.

Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto, potrà pure disporre l'incorporazione negli Istituti provinciali per le case popolari delle gestioni speciali attualmente esistenti, di cui all'articolo 7, nn. 4 e 7, del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318.

Nell'uno e nell'altro caso, per la incorporazione, sarà necessario il preventivo parere del Presidente dell'Ente provinciale.

(È approvato).

#### ART. 5.

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 2, enti od istituti già esistenti siano riconosciuti come Enti autonomi provinciali o come sezioni locali di enti provinciali, i detti enti provinciali e le dette sezioni si considereranno

di diritto cessionari di tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie o non, senza eccezione alcuna, di tutte le proprietà mobiliari od immobiliari, titoli o crediti, e di quanto altro sia di spettanza degli enti od istituti preesistenti, e ne assumeranno tutte le obbligazioni passive, con impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

La disposizione di cui al presente articolo vige altresì nei casi di fusione di cui all'articolo 3, e nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4, le gestioni comunali o provinciali o le gestioni speciali per case popolari siano incorporate negli Istituti provinciali o nelle sezioni locali di essi.

Gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà e di crediti di cui al presente articolo saranno registrati con tassa fissa, come a tassa fissa saranno altresì soggette le formalità ipotecarie e le volture catastali, salvo gli emolumenti spettanti ai Conservatori.

(È approvato).

#### ART. 6.

I presidenti degli Enti autonomi provinciali sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Nei casi nei quali se ne ravvisi la necessità potrà con lo stesso decreto Reale essere nominato un vicepresidente il quale sostituirà il presidente nei casi di impedimento od assenza.

Nello statuto, di cui all'articolo 2, saranno determinati il numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione, comunque non inferiore a cinque, il numero dei sindaci incaricati della revisione della gestione, il modo della loro elezione ed eventualmente le categorie entro le quali debbano essere scelti.

Il presidente, il vicepresidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati o rieletti.

Le attribuzioni del presidente e del Consiglio di amministrazione saranno precisate con le norme da emanarsi ai sensi del successivo articolo 9.

CALZA-BINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALZA-BINI. Proporrei che al primo comma, in fine, si aggiungessero le parole: «sentiti gli Enti locali interessati».

PRESIDENTE. Dunque, all'articolo 6, primo comma, dove è detto: «I presidenti degli Enti autonomi provinciali sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici», l'onorevole camerata Calza-Bini propone si aggiunga: «sentiti gli Enti locali interessati».

ROTIGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTIGLIANO. Sono contrario all'emendamento del camerata onorevole Calza-Bini, perchè non si può chiedere il parere degli Enti locali intorno a designazioni di persone. Si potrebbe soltanto aggiungere che il Ministro potrà scegliere in una rosa di candidati proposti dagli Enti locali.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro dei lavori pubblici, ella accetta l'emendamento proposto dall'onorevole camerata Calza-Bini?

RAZZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Tenendo conto di quanto ha osservato l'onorevole camerata Rotigliano, si potrebbe aggiungere: « su di una terna proposta dagli Istituti interessati ». (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Calza-Bini, ella ha udito la proposta del Ministro? L'accetta?

CALZA-BINI. Se il Presidente permette, vorrei dare un chiarimento. Quando la Commissione parlamentare ha discusso il progetto di legge, c'è stato qualche camerata che ha fatto questa proposta, e la relazione Del Bufalo esprime il voto che il Ministro, nel proporre la nomina, con decreto Reale, del presidente di ciascuno di questi Istituti, senta prima il parere degli Enti locali interessati. Bisognava, però, lasciare una definizione molto vaga, perchè gli Enti locali interessati variano da città a città. Qualche volta sono le Amministrazioni comunali che danno quasi per intero il patrimonio o un fortissimo contributo alle case popolari; qualche volta sono le Casse di risparmio, oppure sono delle grandi industrie locali. Non è possibile elencare in un testo di legge tutti questi Enti. Bisogna lasciare solo una indicazione generica (*Commenti*); posso anche aggiungere che ritengo implicita da parte del Ministro la nomina di una persona che sia gradita alle autorità locali....

SERENA. Allora è inutile....

CALZA-BINI. Ma poichè qualcuno ha chiesto che questo concetto fosse precisato nell'articolo di legge, credo che basti semplicemente dire « sentiti gli Enti locali » senza chiedere proprio esplicitamente che se ne chieda il parere. Basterebbe forse anche una sola raccomandazione. (*Commenti*).

ROTIGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Rotigliano.

ROTIGLIANO. Continuo ad essere contrario all'emendamento del camerata Calza-Bini, specialmente dopo il chiarimento che egli ha dato. Chiarimento che porterebbe a questo: che il Ministro dovrebbe sentire il

parere degli Enti locali sulle persone che vuole nominare. Ora questo è un diminuire l'autorità del Ministro. Una delle due: o il Ministro sceglie fra i candidati proposti dagli Enti locali, o li sceglie di sua facoltà. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Calza-Bini, Ella insiste nel suo emendamento?

CALZA-BINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 6 nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli altri articoli.

FELICIONI, *Segretario* legge:

#### ART. 7.

Fermo restando che anche gli enti autonomi provinciali per le case popolari e le rispettive sezioni sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, ad essi saranno applicabili le norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge o con esse incompatibili.

(*È approvato*).

#### ART. 8.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze, sarà costituito un Consorzio nazionale fra gli enti autonomi provinciali per le case popolari, con lo scopo di promuovere e coordinare l'azione degli enti stessi. Al detto Consorzio parteciperanno inoltre quegli altri enti od istituti che abbiano conservato la propria personalità, giusta il disposto del secondo comma dell'articolo 3.

Il predetto Consorzio nazionale avrà personalità giuridica e facoltà di imporre a tutti gli enti consorziati un contributo annuo nella misura che, su sua proposta, sarà, anno per anno, fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze.

Con lo stesso decreto Reale di costituzione del predetto Consorzio sarà provveduto al suo ordinamento ed alla determinazione delle sue funzioni e dei rapporti di esso sia con lo Stato sia con i singoli enti consorziali.

Dalla data di costituzione del Consorzio medesimo cesserà di esistere la Commissione di cui all'articolo 11 del Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386.

(*È approvato*).

## ART. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme occorrenti per l'attuazione di essa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Domando alla Camera l'autorizzazione di procedere, prima della votazione, ad un esatto coordinamento di tutti gli articoli.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

### Discussione del disegno di legge: Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissariato per la provincia di Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissariato per la provincia di Napoli (*Stampato* n. 589-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

La Commissione propone di modificare l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge. Domando all'onorevole Ministro dei lavori pubblici se consente che la discussione si svolga sul testo proposto dalla Commissione.

RAZZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Consente; ma, per la modificazione introdotta nell'ultimo comma dell'articolo 1, dove è detto « i membri designati da tali Uffici dureranno in carica *circa* un biennio, ecc. », propongo che si tolga la parola *circa*.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Ministro dei lavori pubblici accetta l'ultimo capoverso quale è stato proposto dalla Commissione; ma là dove è detto « I membri designati da tali Uffici dureranno in carica *circa* un biennio ecc. », propone che sia soppressa la parola: *circa*. La Commissione consente?

MAFFEZZOLI, *Relatore*. Consente.

PRESIDENTE. Si dia dunque lettura del testo proposto dalla Commissione e accettato dal Governo, con l'emendamento ora formulato dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici e accettato dalla Commissione.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

La composizione della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli, istituita in forza dell'articolo 17 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 è così modificata:

1º) Un magistrato della medesima Corte d'appello designato dal presidente di questa — presidente;

2º) L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza di Napoli — membro;

3º) Un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati nel caso che l'espropriazione riguardi edifici o un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori qualora riguardi fondi rustici — membro.

Nel caso di assenza o di impedimento i suddetti saranno sostituiti rispettivamente da un altro magistrato della Corte d'appello di Napoli, da un delegato dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza, da un altro dei rappresentanti rispettivamente designati dai suindicati uffici sindacali.

I membri designati da tali uffici dureranno in carica un biennio e possono essere riconfermati. Essi saranno scelti fra gli ingegneri particolarmente esperti in materia, iscritti al Sindacato provinciale fascista ingegneri.

(È approvato).

## ART. 2.

Qualora gli espropriati entro il termine all'uopo stabilito non abbiano presentato i contratti di locazione, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per determinare l'onere delle spese ai fini dell'articolo 20 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, si ha riguardo non alla offerta provvisoria della indennità, bensì all'importo di essa che verrà a determinarsi per effetto della presentazione dei contratti dopo il termine anzidetto.

(È approvato).

## ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 478, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 5,375,000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie e urgenti per il Po e l'Adige.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 478, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 5,375,000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie e urgenti per il Po e l'Adige (*Stampato* n. 590-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:..

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 478, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 5,375,000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie e urgenti per il Po e l'Adige ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 342, recante provvedimenti per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 342, recante provvedimenti per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale. (*Stampato* n. 592-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 342, recante provvedimenti per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale, con la seguente modificazione:

« All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« È prorogato al 30 giugno 1935 il termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, convertito nella legge 20 marzo 1930, n. 322, per la richiesta, da parte dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale, del riconoscimento e della concessione dei contributi comunque ad esso spettanti, ed in qualsiasi epoca devolutigli, purchè i devolventi abbiano prodotto domanda di contributo al Ministero delle finanze od alla competente Intendenza di finanza entro il 31 marzo 1927 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione del Protocollo concernente i libri ferroviari della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, firmato in Roma il 7 luglio 1934-XII, tra l'Italia, l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria, la Compagnia anzidetta e il Comitato dei portatori di obbligazioni della stessa, nonchè del relativo Protocollo di firma di pari data.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del Protocollo concernente i libri ferroviari della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, firmato in Roma il 7 luglio 1934-XII, tra l'Italia, l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria, la Compagnia anzidetta e il Comitato dei portatori di obbligazioni della stessa, nonchè del relativo Protocollo di firma di pari data. (*Stampato* n. 599-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo concernente i libri ferroviari della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, firmato in Roma il 7 luglio 1934-XII, fra l'Italia, l'Austria, la Jugoslavia, l'Un-

gheria, la Compagnia anzidetta ed il Comitato dei portatori di obbligazioni della stessa, nonchè al relativo Protocollo di firma di pari data.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'annesso protocollo.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

## PROTOCOLE

**concernant les négociations qui ont eu lieu entre les Délégués du Royaume d'Italie, de la République d'Autriche, du Royaume de Hongrie et du Royaume de Yougoslavie, avec l'intervention des Délégués de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) et du Comité des Obligataires de cette Compagnie relativement aux Livres des chemins de fer de la Compagnie, ainsi qu'à l'exécution des dispositions à ce sujet prévues par l'Accord pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud, en date de Rome, 29 mars 1923.**

Sont présents en qualité de Délégués:

POUR LE ROYAUME D'ITALIE:

S. E. FULVIO SUVICH, *Sous Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères*;

POUR LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:

S. E. ANTOINE RINTELEN, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire*;

POUR LE ROYAUME DE HONGRIE:

S. E. le baron FREDERIC VILLANI, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaires*;

POUR LE ROYAUME DE YOUGOSLAVIE:

S. E. YOVAN DOUTCHITCH, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire*;

POUR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DANUBE-SAVE-ADRIATIQUE (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud):

Messieurs GUSTAVE FALL et ALBERT GRABSHEID, *respectivement Président et Directeur de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique* (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud);

POUR LE COMITÉ DES OBLIGATAIRES DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DANUBE-SAVE-ADRIATIQUE (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud):

Messieurs GASTON LEVERVE et EUGÈNE REGARD, *Administrateurs de la susdite Compagnie*.

## I.

Le Royaume d'Italie, la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie et le Royaume de Yougoslavie s'engagent à mettre en application, dans les huit semaines qui suivront la mise en vigueur de ce Protocole, les dispositions de l'Appendice concernant ces Etats, appendice faisant partie intégrante de ce Protocole et à maintenir ces dispositions en vigueur pendant la durée de l'Accord de Rome du 29 mars 1923.

## II.

La Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) et le Comité des Obligataires de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud), agissant comme représentant la totalité des porteurs d'obligations conformément aux articles 30, 34 et 43 de l'Accord en date de Rome, 29 mars 1923, en prennent acte et déclarent adhérer aux dispositions de l'Appendice et s'engager à les remplir.

## III.

Ce Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés à Rome.

Ce Protocole entrera en vigueur le jour où le dernier instrument de ratification sera déposé.

Le Gouvernement italien avertira immédiatement du dépôt des instruments de ratification les Gouvernements des Etats participants, ainsi que la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) et le Comité des Obligataires de la même Compagnie.

## IV.

Ce Protocole sera établi en six exemplaires. L'expédition originale sera dressée en français. Une expédition sera remise à chacun des Etats, ainsi qu'à la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) et au Comité des Obligataires de la même Compagnie.

EN FOI DE QUOI les Délégués ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs cachets.

FAIT à Rome, le 7 juillet 1934.

*Pour le Royaume d'Italie:*

(L. S.) SUVICH

*Pour la République d'Autriche:*

(L. S.) RINTELEN

*Pour le Royaume de Hongrie:*

(L. S.) VILLANI

*Pour le Royaume de Yougoslavie:*

(L. S.) DOUTCHITCH

*Pour la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud):*

(L. S.) DR. FALL

(L. S.) GRABSHEID

*Pour le Comité des Obligataires de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud):*

(L. S.) GASTON LEVERVE

(L. S.) E. REGARD

**APPENDICE.****LIVRES DES CHEMINS DE FER (LIVRE CENTRAL CADASTRAL).****ARTICLE 1.**

Le Livre des chemins de fer (Livre Central Cadastral) sera établi et tenu pour le réseau de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud), appelée dorénavant « la Compagnie », situé dans la République d'Autriche, par la Cour Civile de Vienne, pour le réseau situé dans le Royaume de Hongrie, par l'Autorité Centrale Cadastrale de Budapest, pour le réseau situé dans le Royaume d'Italie, par le Tribunal Civil et Correctionnel de Trieste, et pour le réseau situé dans le Royaume de Yougoslavie, jusqu'à l'établissement du Livre Central Cadastral pour les chemins de fer à Belgrade, par le Tribunal de District de Ljubljana, et, après l'établissement du Livre Central Cadastral, par le Tribunal de District de Belgrade.

**ARTICLE 2.**

(1) L'établissement du Livre des chemins de fer (Livre Central Cadastral) aura lieu d'office et sans retard en se basant sur les pièces fournies par la Compagnie ou l'administration du réseau. La Compagnie aura à faire les propositions nécessaires en vue de l'ouverture de la procédure. Les projets concernant la Feuille d'état du chemin de fer et ceux concernant la deuxième partie de la Feuille des charges du fascicule du Livre des chemins de fer (Feuille d'état de possession du Livre Central Cadastral) qui seront à présenter au Tribunal en même temps que les susdites propositions, ainsi que les cartes et autres pièces y afférentes seront mis à la disposition de la Compagnie par les administrations exploitant les réseaux.

(2) Lors de l'établissement de la Feuille d'état et de la deuxième partie de celle des charges des fascicules du Livre des chemins de fer pour les réseaux situés dans la République d'Autriche, dans le Royaume d'Italie et dans le Royaume de Yougoslavie, on se conformera aux inscriptions de l'ancien Livre des chemins de fer de Vienne et du Livre Central Cadastral de Budapest, en tenant compte des modifications qui se sont produites entre temps. La preuve des ces inscriptions pourra être faite également à l'aide des décisions, documents, copies des inscriptions dans l'ancien Livre des chemins de fer (dans le Livre Central Cadastral) et autres pièces se trouvant en la possession de la Compagnie ou de l'administration du réseau; pour le recueil des documents il suffira en particulier, tant en ce qui concerne les documents qui figurent dans le recueil publié en son temps par la Compagnie, qu'en ce qui concerne les statuts de la Compagnie, que ce recueil et ces statuts soient présentés en langue allemande. Les copies présentées par la Compagnie ou l'administration du réseau seront assimilées à des originaux; il ne sera pas nécessaire que ces copies soient légalisées. Dans la mesure où il ne pourra être procédé à l'établissement du Livre des chemins de fer de cette manière, ce dernier devra être établi à nouveau (article 3).

(3) La Feuille d'état de possession du Livre Central Cadastral à Budapest pour le réseau situé dans le Royaume de Hongrie sera établie en se basant sur les Livres Centraux Cadastraux tenus en partie jusqu'ici pour la Compagnie des Chemins de fer du Sud par l'Autorité Centrale Cadastrale de Budapest, de sorte que cette Autorité Centrale Cadastrale invitera la Compagnie et l'administration d'Etat jouissant du droit de dévolution à présenter dans les deux mois les objections qu'elles auraient à soulever relativement aux anciennes inscriptions. Ce délai expiré et après examen des objections qui pourraient être présentées, l'Autorité Centrale Cadastrale prendra sans retard les mesures nécessaires à l'ouverture du Livre Central Cadastral.

(4) Le titre (Feuille principale), la Feuille de propriété et la première partie de celle des charges (la Feuille des charges) devront être libellés conformément aux pièces annexées I à IV; toutefois les inscriptions devront être faites dans la langue officielle de l'autorité en question. Pour ces inscriptions à la première partie de la Feuille des charges (la Feuille des charges) il ne sera pas nécessaire de présenter des documents.

(5) Sur proposition faite par la Compagnie et en prenant pour base les inscriptions prévues à l'alinéa 4, il pourra être ouvert immédiatement dans la République d'Autriche, le Royaume d'Italie et le Royaume de Yougoslavie un nouveau fascicule du Livre des chemins de fer qui aura l'effet juridique d'un fascicule provisoire.

## ARTICLE 3.

Pour autant qu'il n'est pas pris dans l'Accord de Rome et dans ce Protocole des prescriptions différentes, les dispositions de la loi du 19 mai 1874 (*Bulletin autrichien des Lois de l'Empire*, n. 70) et respectivement dans le Royaume de Hongrie, les lois I de l'année 1868 et LXI de l'année 1881 seront appliquées pour l'établissement et la tenue du Livre des chemins de fer (Livre Central Cadastral). Toutefois, les divers Etats auront la faculté de procéder à des simplifications et à des modifications de ces lois; cependant, ces dernières ne vaudront, en ce qui concerne les rapports juridiques de la Compagnie, qu'autant qu'elles ne porteront pas atteinte aux principes essentiels de l'institution juridique du Livre des chemins de fer (Livre Central Cadastral), notamment aux dispositions actuellement en vigueur des dites lois et des autres prescriptions concernant l'ordonnance intérieure du Livre des chemins de fer (Livre Central Cadastral), les inscriptions permises, ainsi que leur contestation et leur effet juridique.

## ARTICLE 4.

(1) Des copies légalisées des anciens Livres Centraux Cadastraux et cartes tenus pour la Compagnie auprès de l'Autorité Central Cadastrale de Budapest qui concernent les lignes non situées en Hongrie seront délivrées gratuitement à des représentants de l'Etat sur le territoire duquel sont désormais situées les lignes en question.

(2) Il sera délivré sur demande des copies des documents et actes d'établissement afférents à ces lignes.

(3) En ce qui concerne les inscriptions dans les anciens Livres Centraux Cadastraux relatives aux lignes de la Compagnie situées hors de la Hongrie ainsi que les cartes, documents et actes d'établissement y afférents, il y aura lieu à l'avenir de permettre également aux organes de l'Etat, sur le territoire duquel ces lignes sont situées actuellement d'en prendre connaissance et d'en dresser des copies. L'Autorité Centrale Cadastrale de Budapest aura à certifier gratuitement, sur demande à cet effet, l'exactitude de telles copies.

## ARTICLE 5.

Les frais entraînés par l'établissement du Livre des chemins de fer (Livre Central Cadastral) incomberont aux Etats (Administrations de réseau) assurant l'exploitation.

Le Comité des Obligataires versera dans les huit semaines après la mise en vigueur de ce Protocole, à titre de subvention pour ces frais, des sommes forfaitaires qui ne sauraient être augmentées, à savoir: 6820 francs-or à la République d'Autriche; 3300 francs-or au Royaume de Hongrie; 4860 francs-or au Royaume d'Italie; 5020 francs-or au Royaume de Yougoslavie (article 45, alinéas 1-3 de l'Accord de Rome).

## ARTICLE 6.

(1) En ce qui concerne le droit d'hypothèque cumulative établi par l'article 43 de l'Accord de Rome relativement aux réseaux situés dans la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie et le Royaume d'Italie, il n'y aura pas lieu de procéder à la désignation de Fascicules principaux et accessoires.

(2) S'il s'agit d'inscriptions qui concernent cette hypothèque cumulative et qui ne sont pas fixées à l'article 2, alinéa 4 déjà, il y aura lieu de les requérir auprès du Tribunal de l'un des Etats avec production du document original, auprès des Tribunaux des autres Etats avec production d'une copie légalisée, et sous mention du Tribunal auprès duquel l'original aura été présenté. Pour sauvegarder le rang du droit en question, les Tribunaux auprès desquels sera présentée, en premier lieu, la copie légalisée devront annoter la requête dans le Livre des chemins de fer (Livre Central Cadastral), en ajoutant les mots: « jusqu'à réception de l'original ». Après avoir pris une décision relativement à la demande qui lui aura été adressée,

le Tribunal auquel l'original aura été remis devra, immédiatement et par lettre recommandée avec accusé de réception, adresser ce document, en y annexant la décision prise, à l'un des autres Tribunaux auxquels il incombe de prendre la décision relativement aux autres fascicules et ce dernier suivra la même procédure.

(3) Toute inscription accordée dans l'un des Etats et concernant l'hypothèque cumulative devra être mise en évidence dans les Livres des chemins de fer (Livre Central Cadastral), où sont inscrits les autres réseaux sur lesquels porte l'hypothèque cumulative. A cet effet, les Tribunaux auront à se communiquer les uns aux autres, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les inscriptions relatives à l'hypothèque cumulative.

#### ARTICLE 7.

(1) L'annotation du différend et celle de l'action en revendication d'hypothèque pourront être accordées aussi par le Tribunal arbitral prévu à l'article 50 de l'Accord de Rome.

(2) En raison de la demande faite par le Tribunal arbitral, il sera procédé à l'annotation à condition que la nomination régulière de ce Tribunal soit prouvée par un document présenté soit en original, soit sous forme de copie légalisée, que la demande soit datée, signée du Président et que la signature de ce dernier soit légalisée.

#### ARTICLE 8.

(1) Pourront aussi être annotés dans le Livre des chemins de fer (Livre Central Cadastral), la conduite de l'exploitation par l'Etat, le transfert de l'exploitation à des sociétés privées, à des personnes morales, ou à des particuliers (alinéa 6 de l'article 10 de l'Accord de Rome), ainsi que la remise de l'administration du bien hypothèque à un trustee en tant que représentant des créanciers hypothécaires, remise opérée par contrat et avec l'assentiment de l'Etat intéressé.

(2) L'annotation de la remise de l'administration opérée par contrat aura pour effet que personne ne pourra faire valoir son ignorance des dispositions du contrat y relatif.

(3) Il est bien entendu que ces dispositions ne porteront pas atteinte au droit de l'Etat intéressé de demander que l'exploitation des lignes de la Compagnie traversant le territoire de cet Etat lui soit transférée (article 10 de l'Accord de Rome).

#### ARTICLE 9.

(1) En tant qu'il a assumé par l'Accord de Rome des obligations ou peut exercer des droits, l'Etat sera autorisé aussi à demander les inscriptions correspondantes dans le Livre des chemins de fer (Livre Central Cadastral).

(2) L'inscription de l'efficacité du droit de gage et d'hypothèque portant sur un montant de l'hypothèque maximum des obligataires (dans le Royaume de Hongrie la conversion d'une partie de l'hypothèque maximum des obligataires en une hypothèque pour une créance échue) ne pourra être accordée qu'en vertu de déclarations qui seront établies aussi bien par la Compagnie que par l'Etat. La déclaration pourra être remplacée par une sentence du Tribunal arbitral prévu à l'article 50 de l'Accord de Rome.

(3) Pour la transcription du transfert de créances garanties par hypothèque, il suffira, si le transfert a lieu au sens de l'alinéa 4 de l'article 43 de l'Accord de Rome, d'une quittance du Comité des Obligataires établie en faveur de l'Etat payeur constatant que le paiement correspondant à cette créance a été effectué.

### DECISIONS DU TRIBUNAL ARBITRAL.

#### ARTICLE 10.

(1) Seront exclus en ce qui concerne les décisions du Tribunal arbitral prévu à l'article 50 de l'Accord de Rome, les moyens juridiques qui, autrement, seraient admis par les lois des Etats contractants contre des sentences arbitrales.

(2) Les décisions de ce Tribunal arbitral seront assimilées à des sentences définitives et exécutoires de Tribunaux intérieurs, si la nomination régulière du Tribunal arbitral est prouvée par un document présenté soit en original, soit sous forme de copie légalisée, si la décision

est datée et signée de tous les arbitres, si le caractère définitif et exécutoire en est confirmé par le Président et que les signatures soient légalisées.

(3) Quand il s'agira d'accorder l'exécution en vertu d'une décision prise par ce Tribunal arbitral, seront compétents en Autriche la Cour civile de Vienne, en Hongrie le Tribunal civil Royal de Budapest, en Italie le Tribunal civil et correctionnel de Trieste et, dans le Royaume de Yougoslavie, jusqu'à l'établissement du Livre Central Cadastral pour les chemins de fer à Belgrade, le Tribunal de District de Ljubljana, et après l'établissement dudit Livre Central Cadastal, le Tribunal de District de Belgrade.

(4) Les différends qui pourraient surgir entre les signataires de l'accord de Rome en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution du Protocole avec cet appendice ainsi que l'interprétation d'une décision arbitrale seront tranchés par des décisions du Tribunal arbitral (alinéa 2) prévu à l'article 50 de l'Accord de Rome. Il en sera de même en particulier si, à quelque occasion et pour quelque motif que ce soit, des différends venaient à se produire sur la question de savoir si et dans quelle mesure, sur la base de l'Accord de Rome, il y a lieu de s'écarter des autres prescriptions du droit interne.

#### LEGALISATION.

##### ARTICLE 11.

Sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables, les légalisations prévues à cet appendice devront être effectuées par un Tribunal ou une autorité diplomatique ou consulaire de la République d'Autriche, du Royaume de Hongrie, du Royaume d'Italie ou du Royaume de Yougoslavie.

#### REPRÉSENTATION DES OBLIGATAIRES.

##### ARTICLE 12.

(1) Les requêtes et déclarations obligatoires du Comité des Obligataires agissant comme représentant la totalité des porteurs d'obligations conformément aux articles 30, 34 et 43 de l'Accord de Rome seront traitées tout comme les demandes et les déclarations obligatoires des nationaux capables d'accomplir des actes civils, si elles portent la signature de deux membres au moins du Comité. Il y aura lieu d'appliquer pour la légalisation éventuelle de ces requêtes et déclarations obligatoires les dispositions de l'article 11.

(2) La qualité de membres du Comité sera prouvée par un extrait du registre de commerce du lieu où la Compagnie a son siège ou bien sa représentation compétente. Dans cet extrait, l'autorité compétente certifiera que l'élection ou la cooptation de ces membres du Conseil d'administration de la Compagnie a eu lieu sur présentation conformément à l'article 5-b de l'Accord de Rome.

(3) Le consentement du Comité des Obligataires ne sera pas nécessaire pour la cession libre de toutes charges d'un lot de terrain du chemin de fer, si la cession est opérée en exécution d'un échange de terrain au cours duquel l'acquisition du lot de terrain cédé n'a pas entraîné une soulte en espèces et que la superficie du lot de terrain à céder ne dépasse pas deux mille mètres carrés.

(4) La disposition de l'alinéa 3 sera nulle et non avenue dans le territoire d'un Etat six semaines après le jour où l'Autorité suprême administrative de la Justice de cet Etat aura reçu du Comité des Obligataires une déclaration signée conformément à l'alinéa 1, dans laquelle ce dernier en exprimera la demande.

#### ASSISTANCE JUDICIAIRE ET RAPPORT MUTUELS.

##### ARTICLE 13.

Les Tribunaux des différents Etats auront à prêter assistance au Tribunal arbitral prévue à l'article 50 de l'Accord de Rome. Les demandes de ce Tribunal arbitral seront transmises par l'Autorité suprême administrative de la Justice au Tribunal compétent. La réponse sera expédiée par la même voie. La demande sera rédigée dans la langue du Tribunal requis; à défaut, il y aura lieu d'y joindre une traduction légalisée.

## DISPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS, DROITS ET TAXES.

## ARTICLE 14.

L'exemption de tous impôts, droits et taxes prévue à l'alinéa 1 de l'article 48 de l'Accord de Rome, s'appliquera aussi à l'exécution des dispositions du Protocole ainsi que de cet appendice.

## DISPOSITIONS FINALES.

## ARTICLE 15.

D'un commun accord, il est entendu que les droits et obligations découlant pour les différents États, pour la Compagnie et pour les porteurs d'obligations de l'Accord de Rome, devront être jugés exclusivement d'après l'Accord de Rome. En particulier ne seront pas déterminatifs pour l'interprétation des prescriptions de l'Accord de Rome relatives à l'étendue des droits et obligations qui y sont réglés, les dispositions du Protocole et de cet appendice d'après lesquelles certains droits et obligations sont à inscrire dans le Livre des chemins de fer, non plus que la forme et le texte de ces inscriptions, ni en outre le fait que certains droits et obligations ne seraient pas inscrits dans le Livre des chemins de fer.

Pièce annexée I.

**République d'Autriche.**

## FASCICULE A DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DANUBE-SAVE-ADRIATIQUE (ANCIENNE COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU SUD) POUR LES LIGNES :

- 1) De Vienne à la frontière du Royaume de Yougoslavie près de Spielfeld.
- 2) De Kufstein à la frontière du Royaume d'Italie près de Brenner.
- 3) De la frontière du Royaume de Yougoslavie près de Bleiburg à la frontière du Royaume d'Italie près de Weitlanbrunn.
- 4) De Mödling à Laxenburg.
- 5) De Wiener-Neustadt à la frontière du Royaume de Hongrie vers Sopron.
- 6) De Bruck s.-Mur à Leoben.

## FEUILLE DE PROPRIÉTÉ.

En vertu de l'Accord conclu à Rome le 29 mars 1923, n. 546, du *Bulletin des Lois fédérales*, entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes Croates et Slovènes et la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Südbahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud, ainsi qu'en vertu des actes contenant des dispositions de concessions relativement aux lignes qui font l'objet de ce fascicule, notamment en vertu du Protocole du 23 septembre 1858 relatif aux conditions auxquelles la concession est accordée à la Compagnie des Chemins de fer du Sud, de l'Acte de concession du 23 septembre 1858, du Protocole du 8 décembre 1858 relatif à quelques modifications à la concession du 23 septembre 1858, de la Convention du 20 novembre 1861, *Bulletin des Lois de l'Empire*, n. 113, relative aux modifications rendue nécessaires par le Traité de Zürich et à quelques autres modifications à la concession et aux statuts de la Compagnie, du contrat du 13 avril 1867, *Bulletin des Lois de l'Empire*, n. 69, relatif à quelques modifications



dont la République d'Autriche est redevable au Fonds des Obligations, et jusqu'à concurrence du montant des annuités forfaitaires à payer par le Royaume de Hongrie et par le Royaume d'Italie correspondant aux contributions minima échues et non payées (pour le Royaume d'Italie francs-or quatre millions neuf-cent vingt mille . . . . .

par an et pour le Royaume de Hongrie francs-or trois millions trois-cent mille . . . . .

par an, un droit de gage et d'hypothèque sur le réseau avec ses accessoires et le matériel roulant affecté à ce réseau jusqu'à concurrence de francs-or trois-cent cinquante-deux millions huit-cent vingt-huit mille six-cent cinquante-huit et soixante-dix centimes-or . . . . .

Francs-or 4,920,000 —

» 3,300,000 —

» 352,828,658.70

(3) il est annoté la garantie cumulative des réseaux de la Compagnie situés dans le Royaume de Hongrie et dans le Royaume d'Italie pour les créances désignées sous (2), en tant que la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie et le Royaume d'Italie en sont redevables du chef des contributions minima échues et non payées, respectivement des montants correspondants des annuités forfaitaires;

#### FASCICULE PRINCIPAL.

(4) il est annoté la garantie cumulative des fascicules *B*, *C* et *D* de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud), tenus auprès de ce Tribunal pour les créances désignées sous (2) comme fascicules accessoires;

(5) il est annoté que le produit brut des réseaux de la Compagnie en Autriche exploités par l'Etat ou par la Compagnie elle-même est affecté jusqu'à concurrence de six millions sept-cent soixante mille (6,760,000) francs-or par an au maximum dans l'ensemble au paiement de la redevance garantie par le Royaume d'Italie et au remboursement des sommes versées du chef de la garantie avec les effets juridiques de l'article 36 de l'Accord de Rome.

2. — En vertu de la notification du Ministère fédéral du Commerce et des Communications du 15 décembre 1923, *Bulletin des Lois fédérales*, n. 623, concernant la reprise de l'exploitation des lignes autrichiennes des Chemins de fer du Sud, il est annoté que le réseau est exploité à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1924 par les Chemins de fer fédéraux autrichiens.

#### FASCICULE B DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DANUBE-SAVE-ADRIATIQUE (ANCIENNE COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU SUD) POUR LA LIGNE DE LIESING À KALTENLEUTGEBEN.

##### FEUILLE DE PROPRIÉTÉ.

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome le 29 mars 1923, n. 546, du *Bulletin des Lois fédérales* entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Südbahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud, ainsi qu'en vertu de l'acte de concession du 21 juillet 1882, *Bulletin des Lois de l'Empire*, n. 116, et en vertu des statuts approuvés par la 74<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 22 janvier 1924, avec les modifications à ces statuts décidées par la 75<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 30 juin 1924, et par la 80<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 17 juin 1929, son transcrits:

1) le droit de propriété sur le réseau revenant à la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) siégeant à Vienne, avec les droits qui découlent de ses concessions avec les modifications apportées par l'Accord de Rome du 29 mars 1923, et

2) le droit de dévolution en faveur de l'Etat.

à la concession et aux statuts, de la Convention du 27 juillet 1869, *Bulletin des Lois de l'Empire*, n. 138, relative à la construction des lignes de Villach à Franzensfeste et de St. Peter à Fiume, et en vertu des statuts approuvés par la 74<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie tenue le 22 janvier 1924 avec les modifications à ces statuts décidées par la 75<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 30 juin 1924 et par la 80<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 17 juin 1929, sont transcrits:

1) le droit de propriété sur le réseau revenant à la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) siégeant à Vienne, avec les droits qui découlent de ses concessions avec les modifications apportées par l'Accord de Rome du 29 mars 1923, et

2) le droit de dévolution en faveur de l'État.

## FEUILLE DES CHARGES.

### PREMIÈRE PARTIE.

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome, le 29 mars 1923, n. 546 du *Bulletin des Lois fédérales*, entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Südbahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud:

(1) il est transcrit comme servitude d'usage en faveur de la République d'Autriche le droit d'exploitation des lignes, tel qu'il résulte de l'Accord de Rome, avec priorité absolue vis-à-vis de chaque droit de servitude, de gage ou d'hypothèque, conformément à l'article 13 de l'Accord de Rome, sous réserve des dispositions de l'article 43 de l'Accord de Rome, partant en sauvegardant en particulier les droits revenant conformément aux dispositions de cet article aux créanciers hypothécaires dans le cas de non-paiement des redevances désignées sous (2);

(2) il est transcrit immédiatement après, en deuxième rang (article 43, alinéa 3 et article 44, alinéa 4) en garantie des créances de la totalité des porteurs d'obligations, représentée par le Comité des Obligataires, et jusqu'à concurrence de l'entier montant des redevances annuelles échues et non payées, fixées aux articles 15 et 24 de l'Accord de Rome et à payer au Comité des Obligataires, savoir à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1923 jusqu'au 31 décembre 1927, dans la mesure de francs-or six millions sept-cent soixante mille . . . . . Francs-or 6,760,000 —

par année, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1928 jusqu'au 31 décembre 1968, dans la mesure de 22.5 % du revenu brut de toutes les lignes contenues dans les fascicules A, B, C et D, mais au minimum de francs-or six millions sept-cent soixante mille . . . . . » 6,760,000 —  
et au maximum pendant les années:

1928-1932 de francs-or sept millions deux-cent soixante-sept mille . . . . . » 7,267,000 —

1933-1937 de francs-or sept millions sept-cent soixante-quatorze mille . . . . . » 7,774,000 —

1938-1942 de francs-or huit millions quatre-cent cinquante mille . . . . . » 8,450,000 —

1943-1947 de francs-or neuf millions cent vingt-six mille . . . . . » 9,126,000 —

et à partir de l'année 1948 de francs-or dix millions cent quarante mille . . . . . » 10,140,000 —

## FEUILLE DES CHARGES.

## PREMIÈRE PARTIE.

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome, le 29 mars 1923, n. 546, du *Bulletin des Lois fédérales*, entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Südbahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud:

(1) il est transcrit comme servitude d'usage en faveur de la République d'Autriche le droit d'exploitation des lignes, tel qu'il résulte de l'Accord de Rome, avec priorité absolue vis-à-vis de chaque droit de servitude, de gage ou d'hypothèque, conformément à l'article 13 de l'Accord de Rome, sous réserve des dispositions de l'article 43 de l'Accord de Rome, partant en sauvegardant en particulier les droits revenant conformément aux dispositions de cet article aux créanciers hypothécaires dans le cas de non-paiement des redevances désignées sous (2);

(2) il est transcrit immédiatement après, en deuxième rang (article 43, alinéa 3 et article 44, alinéa 4) en garantie des créances de la totalité des porteurs d'obligations, représentée par le Comité des Obligataires, et jusqu'à concurrence de l'entier montant des redevances annuelles échues et non payées, fixées aux articles 15 et 24 de l'Accord de Rome et à payer au Comité des Obligataires, savoir à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1923 jusqu'au 31 décembre 1927, dans la mesure de francs or six millions sept-cent soixante mille . . . . . Francs-or 6,760,000 —

par année, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1928 jusqu'au 31 décembre 1968, dans la mesure de 22.5 % du revenu brut de toutes les lignes contenues dans les fascicules A, B, C et D, mais au minimum de francs-or six millions sept-cent soixante mille . . . . . » 6,760,000 —

et au maximum pendant les années:

1928-1932 de francs-or sept millions deux-cent soixante-sept mille . . . . . » 7,267,000 —

1933-1937 de francs-or sept millions sept-cent soixante-quatorze mille . . . . . » 7,774,000 —

1938-1942 de francs-or huit millions quatre-cent cinquante mille . . . . . » 8,450,000 —

1943-1947 de francs-or neuf millions cent vingt-six mille . . . . . » 9,126,000 —

et à partir de l'année 1948 de francs-or dix millions cent quarante mille . . . . . » 10,140,000 —

dont la République d'Autriche est redevable au Fonds des Obligations, et jusqu'à concurrence du montant des annuités forfaitaires à payer par le Royaume de Hongrie et par le Royaume d'Italie correspondant aux contributions minima échues et non payées (pour le Royaume d'Italie francs-or quatre millions neuf-cent vingt mille . . . . . » 4,920,000 —

par an et pour le Royaume de Hongrie francs-or trois millions trois-cent mille . . . . . » 3,300,000 —

par an, un droit de gage et d'hypothèque sur le réseau avec ses accessoires et le matériel roulant affecté à ce réseau jusqu'à concurrence de francs-or trois-cent cinquante-deux millions huit-cent vingt-huit mille six-cent cinquante-huit et soixante-dix centimes-or . . . . . » 352,828,658.70

(3) il est annoté la garantie cumulative des réseaux de la Compagnie situés dans le Royaume de Hongrie et dans le Royaume d'Italie pour les créances désignées sous (2), en tant que la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie et le Royaume d'Italie en sont redevables du chef des contributions minima échues et non payées, respectivement des montants correspondants des annuités forfaitaires;

## FASCICULE ACCESSOIRE.

(4) il est annoté la garantie cumulative du fascicule A comme fascicule principal et des fascicules B et C de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud), tenus auprès de ce Tribunal pour les créances désignées sous (2) comme fascicules accessoires;

(5) il est annoté que le produit brut des réseaux de la Compagnie en Autriche exploités par l'Etat ou par la Compagnie elle-même est affecté jusqu'à concurrence de six millions sept-cent soixante mille (6,760,000) francs-or par an au maximum dans l'ensemble au paiement de la redevance garantie par le Royaume d'Italie et au remboursement des sommes versées du chef de la garantie avec les effets juridiques de l'article 36 de l'Accord de Rome.

2. — En vertu de la notification du Ministère fédéral du Commerce et des Communications du 15 décembre 1923, *Bulletin des Lois fédérales*, n. 623, concernant la reprise de l'exploitation des lignes autrichiennes des Chemins de fer du Sud, il est annoté que le réseau est exploité à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1924 par les Chemins de fer fédéraux autrichiens.

## FASCICULE C DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DANUBE-SAVE-ADRIATIQUE (ANCIENNE COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU SUD) POUR LA LIGNE DE MÖDLING À HINTERBRÜHL.

## FEUILLE DE PROPRIÉTÉ.

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome, le 29 mars 1923, n. 546 du *Bulletin des Lois fédérales*, entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Südbahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud, ainsi qu'en vertu de l'acte de concession du 23 août 1882, *Bulletin des Lois de l'Empire*, n. 131, et en vertu des statuts approuvés par la 74<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 22 janvier 1924, avec les modifications à ces statuts décidées par la 75<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 30 juin 1924, et par la 80<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue, le 17 juin 1929, sont transcrits:

(1) le droit de propriété sur le réseau revenant à la Compagnie des Chemins de fer Danube Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) siégeant à Vienne, avec les droits qui découlent de ses concessions avec les modifications apportées par l'Accord de Rome du 29 mars 1923, et

(2) le droit de dévolution en faveur de l'Etat.

## FEUILLE DES CHARGES.

## PREMIÈRE PARTIE.

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome, le 29 mars 1923, n. 546 du *Bulletin des Lois fédérales*, entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Süd-

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1935

bahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud:

(1) il est transcrit comme servitude d'usage en faveur de la République d'Autriche le droit d'exploitation des lignes, tel qu'il résulte de l'Accord de Rome, avec priorité absolue vis-à-vis de chaque droit de servitude, de gage ou d'hypothèque, conformément à l'article 13 de l'Accord de Rome, sous réserve des dispositions de l'article 43 de l'Accord de Rome, partant en sauvegardant en particulier les droits revenant conformément aux dispositions de cet article aux créanciers hypothécaires dans le cas de non-paiement des redevances désignées sous (2);

(2) il est transcrit immédiatement après, en deuxième rang (article 43, alinéa 3 et article 44, alinéa 4) en garantie des créances de la totalité des porteurs d'obligations, représentée par le Comité des Obligataires, et jusqu'à concurrence de l'entier montant des redevances annuelles échues et non payées, fixées aux articles 15 et 24 de l'Accord de Rome et à payer au Comité des Obligataires, savoir à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1923 jusqu'au 31 décembre 1927, dans la mesure de francs or six millions sept-cent soixante mille . . . . .

Francs-or 6,760,000 —

par année, à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1928 jusqu'au 31 décembre 1968, dans la mesure de 22.5 % du revenu brut de toutes les lignes contenues dans les fascicules A, B, C et D, mais au minimum de francs-or six millions sept-cent soixante mille. . . . .

» 6,760,000 —

et au maximum pendant les années:

1928-1932 de francs-or sept millions deux-cent soixante-sept mille . . . . .

» 7,267,000 —

1933-1937 de francs-or sept millions sept-cent soixante-quatorze mille . . . . .

» 7,774,000 —

1938-1942 de francs-or huit millions quatre-cent cinquante mille . . . . .

» 8,450,000 —

1943-1947 de francs-or neuf millions cent vingt-six mille . . . . .

» 9,126,000 —

et à partir de l'année 1948 de francs-or dix millions cent quarante mille . . . . .

» 10,140,000 —

dont la République d'Autriche est redevable au Fonds des Obligations, et jusqu'à concurrence du montant des annuités forfaitaires à payer par le Royaume de Hongrie et par le Royaume d'Italie correspondant aux contributions minima échues et non payées (pour le Royaume d'Italie francs-or quatre millions neuf-cent vingt mille . . . . .

» 4,920,000 —

par an et pour le Royaume de Hongrie francs-or trois millions trois-cent mille . . . . .

» 3,300,000 —

un droit de gage et d'hypothèque sur le réseau avec ses accessoires et le matériel roulant affecté à ce réseau jusqu'à concurrence de francs-or trois-cent cinquante-deux millions huit-cent vingt-huit mille six-cent cinquante-huit et soixante-dix centimes-or. . . . .

» 352,828,658.70

(3) il est annoté la garantie cumulative des réseaux de la Compagnie situés dans le Royaume de Hongrie et dans le Royaume d'Italie pour les créances désignées sous (2), en tant que la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie et le Royaume d'Italie en sont redevables du chef des contributions minima échues et non payées, respectivement des montants correspondants des annuités forfaitaires;

## FASCICULE ACCESSOIRE

(4) il est annoté la garantie cumulative du fascicule A comme fascicule principal et des fascicules B et D de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud), tenus auprès de ce Tribunal pour les créances désignées sous (2) comme fascicules accessoires;

(5) il est annoté que le produit brut des réseaux de la Compagnie en Autriche exploités par l'Etat ou par la Compagnie elle-même est affecté jusqu'à concurrence de six millions sept-cent soixante mille (6,760,000) francs-or par an au maximum dans l'ensemble au paiement de la redevance garantie par le Royaume d'Italie et au remboursement des sommes versées du chef de la garantie avec les effets juridiques de l'article 36 de l'Accord de Rome.

2. — En vertu de la notification du Ministère fédéral du Commerce et des Communications du 15 décembre 1923, *Bulletin des Lois fédérales*, n. 623, concernant la reprise de l'exploitation des lignes autrichiennes des Chemins de fer du Sud, il est annoté que le réseau est exploité à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1924 par les Chemins de fer fédéraux autrichiens.

## FASCICULE D DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DANUBE-SAVE-ADRIATIQUE (ANCIENNE COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU SUD) POUR LA LIGNE DE SPIELFELD A' RADKERSBURG.

## FEUILLE DE PROPRIÉTÉ.

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome, le 29 mars 1923, n. 546 du *Bulletin des Lois fédérales*, entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la compagnie des Chemins de fer du Sud (Südbahn) avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud, ainsi qu'en vertu de l'Acte de concession du 2 juin 1884, *Bulletin des Lois de l'Empire* n. 120, et en vertu des statuts approuvés par la 74<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 22 janvier 1924, avec les modifications à ces statuts décidées par la 75<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 30 juin 1924, et par la 80<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 17 juin 1929, sont transcrits:

1) le droit de propriété sur le réseau revenant à la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) siégeant à Vienne, avec les droits qui découlent de ses concessions avec les modifications apportées par l'Accord de Rome du 29 mars 1923, et

2) le droit de dévolution en faveur de l'État.

## FEUILLE DES CHARGES.

## PREMIÈRE PARTIE.

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome, le 29 mars 1923, n. 546 du *Bulletin des Lois fédérales*, entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Südbahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud:

(1) il est transcrit comme servitude d'usage en faveur de la République d'Autriche le droit d'exploitation des lignes, tel qu'il résulte de l'Accord de Rome, avec priorité absolue vis-à-vis de chaque droit de servitude, de gage ou d'hypothèque, conformément à l'article 13 de l'Accord de Rome, sous réserve des dispositions de

l'article 43 de l'Accord de Rome, partant en sauvegardant en particulier les droits revenant conformément aux dispositions de cet article aux créanciers hypothécaires dans le cas de non-paiement des redevances désignées sous (2);

(2) il est transcrit immédiatement après, en deuxième rang (article 43, alinéa 3 et article 44, alinéa 4) en garantie des créances de la totalité des porteurs d'obligations, représentée par le Comité des Obligataires, et jusqu'à concurrence de l'entier montant des redevances annuelles échues et non payées, fixées aux articles 15 et 24 de l'Accord de Rome et à payer au Comité des Obligataires, savoir à partir du 1 <sup>er</sup> janvier 1923 jusqu'au 31 décembre 1927, dans la mesure de francs or six millions sept-cent soixante mille . . . . .	Francs-or	6,760,000 —
par année, à partir du 1 <sup>er</sup> janvier 1928 jusqu'au 31 décembre 1968, dans la mesure de 22.5 % du revenu brut de toutes les lignes contenues dans les fascicules <i>A</i> , <i>B</i> , <i>C</i> et <i>D</i> , mais au minimum de francs-or six millions sept-cent soixante mille . . . . .	»	6,760,000 —
et au maximum pendant les années:		
1928-1932 de francs-or sept millions deux-cent soixante-sept mille . . . . .	»	7,267,000 —
1933-1937 de francs-or sept millions sept-cent soixante-quatorze mille . . . . .	»	7,774,000 —
1938-1942 de francs-or huit millions quatre-cent cinquante mille . . . . .	»	8,450,000 —
1943-1947 de francs-or neuf millions cent vingt-six mille . . . . .	»	9,126,000 —
et à partir de l'année 1948 de francs-or dix millions cent quarante mille . . . . .	»	10,140,000 —
dont la République d'Autriche est redevable au Fonds des Obligations, et jusqu'à concurrence du montant des annuités forfaitaires à payer par le Royaume de Hongrie et par le Royaume d'Italie correspondant aux contributions minima échues et non payées (pour le Royaume d'Italie francs-or quatre millions neuf-cent vingt mille . . . . .	»	4,920,000 —
par an et pour le Royaume de Hongrie francs-or trois millions trois-cent mille . . . . .	»	3,300,000 —
par an, un droit de gage et d'hypothèque sur le réseau avec ses accessoires et le matériel roulant affecté à ce réseau jusqu'à concurrence de francs-or trois-cent cinquante-deux millions huit-cent vingt-huit mille six-cent cinquante-huit et soixante-dix centimes-or. . . . .	»	352,828,658.70

(3) il est annoté la garantie cumulative des réseaux de la Compagnie situés dans le Royaume de Hongrie et dans le Royaume d'Italie pour les créances désignées sous (2), en tant que la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie et le Royaume d'Italie en sont redevables du chef des contributions minima échues et non payées, respectivement des montants correspondants des annuités forfaitaires;

## FASCICULE ACCESSOIRE

(4) il est annoté la garantie cumulative du fascicule *A* comme fascicule principal et des fascicules *B* et *C* de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne compagnie des Chemins de fer du Sud), tenus auprès de ce Tribunal pour les créances désignées sous (2) comme fascicules accessoires;

(5) il est annoté que le produit brut des réseaux de la Compagnie en Autriche exploités par l'Etat ou par la Compagnie elle-même est affecté jusqu'à concurrence de six millions sept-cent soixante mille (6,760,000) francs-or par an au maximum dans l'ensemble au paiement de la redevance garantie par le Royaume d'Italie et au remboursement des sommes versées du chef de la garantie avec les effets juridiques de l'article 36 de l'Accord de Rome.

2. — En vertu de la notification du Ministère fédéral du Commerce et des Communications du 15 décembre 1923, *Bulletin des Lois fédérales*, n. 623, concernant la reprise de l'exploitation des lignes autrichiennes des Chemins de fer du Sud, il est annoté que le réseau est exploité à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1924 par les Chemins de fer fédéraux autrichiens.

*Pièce annexée II.*

## Royaume de Hongrie.

### A) FEUILLE PRINCIPALE.

N. ...

LIVRE CENTRAL CADASTRAL DES LIGNES SUIVANTES DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DANUBE-SAVE-ADRIATIQUE (ANCIENNE COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU SUD):

1. — Ligne de Budapest-Nagykanizsa-Murakeresztur-frontière d'Etat;
2. — Ligne de Nagykanizsa-Sopron-Agfalva-frontière d'Etat;
3. — Ligne de Székesfehérvár-Komárom;
4. — Ligne de Murakeresztur-Barcs.

Le privilège de l'Etat hongrois touchant le droit de dévolution entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1969.

Le ligne 1 a été remise au service public le 1<sup>er</sup> avril 1861, respectivement en partie le 11 avril 1860, la ligne 2 le 21 septembre 1865 respectivement en partie le 20 août 1847, la ligne 3 le 1<sup>er</sup> juin 1860, enfin la ligne 4, le 1<sup>er</sup> septembre 1868.

La raison sociale est: « Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) ».

Le siège de la Compagnie est à Vienne. Conformément à l'article 4 de l'Accord de Rome, il existe à Budapest une représentation de la Compagnie.

La longueur de construction des lignes comporte kilomètres 559.111.

La longueur commerciale des lignes comporte kilomètres 573.000.

Le jour à partir duquel ce Livre Central Cadastral entre en vigueur est le

La ligne comprend les communes suivantes:

### B) FEUILLE DE PROPRIÉTÉ.

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome, le 29 mars 1923 entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Südbahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Loi XXXVI de l'année 1923), ainsi qu'en vertu des actes contenant des dispositions de concessions relativement aux lignes qui font l'objet de ce fascicule, notamment en vertu de l'acte de concession pour la « Kaiser-Franz-Josef-Orientbahn » en date du 8 octobre 1856, Ordonnance du Ministère du Commerce n. 81, du protocole du 23 septembre 1858 relatif aux conditions auxquelles la concession est accordée à la Compagnie des Chemins de fer du Sud, de l'acte de concession du 23 septembre 1858, du protocole additionnel du 23 septembre 1858 relatif à la prise en charge des engagements arriérés de l'Etat, du Protocole du 8 décembre 1858 relatif à quelques modifications à la concession du 23 septembre 1858, du contrat du 13 avril 1867, *Bulletin des Lois de l'Empire*, n. 69, relatif à quelques modifications à la concession et aux statuts, et en vertu des statuts approuvés par la 74<sup>e</sup> Assemblée Générale



de la Compagnie, tenue le 22 janvier 1924, et des modifications à ces statuts décidées par la 75<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 30 juin 1924, et par la 80<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 17 juin 1929, est transcrit le droit de propriété sur le réseau revenant à la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) siégeant à Vienne, avec les droits qui découlent de ses concessions avec les modifications apportées par l'Accord de Rome du 29 mars 1923.

C) FEUILLE DES CHARGES.

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome, le 29 mars 1923, Loi XXXVI de l'année 1923, entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Südbahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des chemins de fer du Sud.

(1) il est transcrit comme servitude d'usage en faveur du Royaume de Hongrie le droit d'exploitation des lignes, tel qu'il résulte de l'Accord de Rome, avec priorité absolue vis-à-vis de chaque droit de servitude, de gage ou d'hypothèque, conformément à l'article 13 de l'Accord de Rome, sous réserve des dispositions de l'article 43 de l'Accord de Rome, partant en sauvegardant en particulier les droits revenant conformément aux dispositions de cet article aux créanciers hypothécaires dans le cas de non-paiement des redevances désignées sous (2);

(2) il est transcrit immédiatement après, en deuxième rang (article 43, alinéa 3 et article 44, alinéa 4) en garantie des créances de la totalité des porteurs d'obligations, représentée par le Comité des Obligataires, et jusqu'à concurrence de l'entier montant des annuités forfataires échues et non payées, fixées à l'article 29 de l'Accord de Rome et à payer au Comité des Obligataires, savoir à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1923 jusqu'au 31 décembre 1968 dans la mesure d'un montant minimum de francs-or trois millions cent-vingt-cinq-mille . . . . .

Francs-or	3,125,000 —
»	3,425,000 —
»	6,760,000 —
»	4,920,000 —
»	352,828,658.70

et toutefois d'un montant maximum de francs-or trois millions quatre-cent vingt-cinq mille . . . . . dont le Royaume de Hongrie est redevable au Fonds des Obligations, et jusqu'à concurrence des contributions minima échues et non payées de la République d'Autriche (par an francs-or six millions sept-cent soixante mille) . . . . .

et jusqu'à concurrence du montant des annuités forfataires à payer par le Royaume d'Italie correspondant aux contributions minima échues et non payées (par an francs-or quatre millions neuf-cent vingt mille) . . . . .

un droit de gage et d'hypothèque sur le réseau avec ses accessoires et le matériel roulant affecté à ce réseau jusqu'à concurrence de francs-or trois-cent cinquante-deux millions huit-cent vingt-huit mille six-cent cinquante-huit et soixante-dix centimes-or . . . . .

(3) il est annoté la garantie cumulative des réseaux de la Compagnie situés dans la République d'Autriche et dans le Royaume d'Italie pour les créances désignées sous (2), en tant que la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie et le Royaume d'Italie en sont redevables du chef des contributions minima échues et non payées, respectivement des montants correspondants des annuités forfataires.

2. — En vertu de la notification du Ministère du Commerce en date du 21 mai 1932, n° 134.212-IV-b, il est annoté que le réseau est exploité à partir du 1<sup>er</sup> juillet 1932 par les chemins de fer d'Etat du Royaume de Hongrie.

**Royaume d'Italie.**

FASCICULE DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DANUBE-SAVE-ADRIATIQUE (ANCIENNE COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU SUD) POUR LES LIGNES:

- 1) De Trieste à la frontière du Royaume de Yougoslavie près de Postumia.
- 2) de Nabresina à Cormons.
- 3) de S. Pietro del Carso à Fiume.
- 4) de la frontière de la République d'Autriche près de Brennero jusqu'au Kilomètre 307'860 près d'Ala.
- 5) de Fortezza à la frontière de la République d'Autriche près de S. Candido.

**FEUILLE DE PROPRIÉTÉ.**

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome, le 29 mars 1923, entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Südbahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Décret-Loi roy. n. 1816 du 12 juillet 1923), et des actes contenant des dispositions de concession relativement aux lignes qui font l'objet de ce fascicule, notamment en vertu de la convention du 14 mars 1856, du protocole du 23 septembre 1858 relatif aux conditions auxquelles la concession est accordée à la Compagnie des Chemins de fer du Sud, de l'acte de concession du 23 septembre 1858, du protocole additionnel du 23 septembre 1858 relatif à la prise en charge des engagements arriérés de l'Etat, du contrat du 13 avril 1867, *Bulletin des Lois de l'Empire* n° 69, relatif à quelques modifications à la concession et aux statuts de la convention du 27 juillet 1869, *Bulletin des Lois de l'Empire* n° 138, relative à la construction des lignes de Villach à Franzensfeste et de St. Peter à Fiume, de la Loi hongroise XXXVII de l'année 1870 et relative à l'achèvement de la partie du chemin de fer de St. Peter à Fiume afférente au territoire de la Couronne hongroise, et en vertu des statuts approuvés par la 74<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 22 janvier 1924, et des modifications à ces statuts décidées par la 75<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 30 juin 1924, et par la 80<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie tenue le 17 juin 1929, sont transcrits:

- 1) le droit de propriété sur le réseau revenant à la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud), siégeant à Vienne, avec les droits qui découlent des ses concessions avec les modifications apportées par l'Accord de Rome du 29 mars 1923, et
- 2) le droit de dévolution en faveur de l'Etat.

**FEUILLE DES CHARGES.****PREMIÈRE PARTIE.**

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome, le 29 mars 1923, Décret-Loi Royal n. 1816 du 12 juillet 1923, entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Südbahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud:

- (1) il est transcrit comme servitude d'usage en faveur du Royaume d'Italie le droit d'exploitation des lignes tel qu'il résulte de l'Accord de Rome, avec priorité absolue vis-à-vis de chaque droit de servitude, de gage ou d'hypothèque, conformément à l'article 13 de l'Accord de Rome, sous réserve des dispositions

de l'article 43 de l'Accord de Rome, partant en sauvegardant en particulier les droits revenant conformément aux dispositions de cette article aux créanciers hypothécaires dans le cas de non-paiement des redevances désignées sous (2),

(2) il est transcrit immédiatement après, en deuxième rang (article 43, alinéa 3 et article 44, alinéa 4) en garantie des créances de la totalité des porteurs d'obligations, représentée par le Comité des Obligataires, et jusqu'à concurrence de l'entier montant des annuités forfaitaires de franc-or six millions . . .	Francs-or	6,000,000 —
par an, échues et non payées, fixées à l'article 29 de l'Accord de Rome et à payer au Comité des Obligataires, savoir à partir du 1 <sup>er</sup> janvier 1923 jusqu'au 31 décembre 1968 et dont le Royaume d'Italie est redevable au Fonds des Obligations, et jusqu'à concurrence des contributions minima échues et non payées de la République d'Autriche (par an francs-or six millions sept-cent soixante mille). . . . .	»	6,760,000 —
et jusqu'à concurrence du montant des annuités forfaitaires à payer per le Royaume de Hongrie correspondant aux contributions minima échues et non payées (par an francs-or trois millions). . . . .	»	3,000,000 —
un droit de gage et d'hypothèque sur le réseau avec ses accessoires et le matériel roulant affecté à ce réseau jusqu'à concurrence de francs-or trois-cent cinquante deux millions huit-cent vingt-huit mille six-cent cinquante-huit et soixante-dix centimes-or . . . . .	»	352,828,658.70

(3) il est annoté la garantie cumulative des réseaux de la Compagnie situés dans la République d'Autriche et dans le Royaume de Hongrie les créances désignées sous (2), en tant que la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie et le Royaume d'Italie en sont redevables du chef des contributions minima échues et non payées, respectivement des montants correspondants des annuités forfaitaires.

2. — En vertu du rescrit du Ministère Royal des Finances du 3 octobre 1923, n. 13.026, il est annoté que le réseau est exploité par les Chemins de fer d'État du Royaume d'Italie.

*Pièce annexée IV.*

### Royaume de Yougoslavie.

FASCICULE DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DANUBE-SAVE-ADRIATIQUE (ANCIENNE COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU SUD) POUR LES LIGNES:

- 1) De la frontière de la République d'Autriche près de Spielfeld à la frontière du Royaume d'Italie près Postumia;
- 2) De Maribor à la frontière de la République d'Autriche près de Bleiburg.
- 3) De Pragersko à la frontière du Royaume de Hongrie près de Kotoriba.
- 4) De Zidanimost à Sisak.

### FEUILLE DE PROPRIÉTÉ.

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome, le 29 mars 1923, entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Compagnie des Chemins de fer du Sud (Südbahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de Fer du Sud (Sluzbene Novine Br 110-1924), et des actes contenant des dispositions de concession

relativement aux lignes qui font l'objet de ce fascicule, en vertu de l'Acte de concession pour la « Kaiser Franz-Josef-Orientbahn » en date du 8 octobre 1856, Ordonnance du Ministère du Commerce n° 81, du Protocole du 23 septembre 1858 relatif aux conditions auxquelles la concession est accordée à la Compagnie des Chemins de fer du Sud, de l'Acte de concession du 23 septembre 1858, du Protocole additionnel du 23 septembre 1858, relatif à la prise en charge des engagements arriérés de l'État, du Protocole du 8 décembre 1858 relatif à quelques modifications à la concession du 23 septembre 1858, du contrat du 13 avril 1867, *Bulletin des Lois de l'Empire* n. 69, relatif à quelques modifications à la concession et aux statuts, et en vertu des statuts approuvés par la 74<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 22 janvier 1924, et des modifications à ces statuts décidées par la 75<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 30 juin 1924, et par la 80<sup>e</sup> Assemblée Générale de la Compagnie, tenue le 17 juin 1929, sont transcrits:

1) le droit de propriété sur le réseau revenant à la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud), siégeant à Vienne avec les droits qui découlent de ses concessions avec les modifications apportées par l'Accord de Rome du 29 mars 1923.

2) le droit de dévolution en faveur de l'État.

### FEUILLE DES CHARGES.

#### PREMIÈRE PARTIE.

1. — En vertu de l'Accord conclu à Rome, le 29 mars 1923, Sluzbene Novine Br. 110-1924, entre la République d'Autriche, le Royaume de Hongrie, le Royaume d'Italie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Compagnie des Chemins de fer du sud (Südbahn), avec l'intervention du Comité représentant les porteurs d'obligations émises par la même Compagnie, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud:

(1) il est transcrit comme servitude d'usage en faveur du Royaume de Yougoslavie le droit d'exploitation des lignes, tel qu'il résulte de l'Accord de Rome, avec priorité absolue vis-à-vis de chaque droit de servitude, de gage ou d'hypothèque, conformément à l'article 13 de l'Accord de Rome, sous réserve des dispositions de l'article 43 de l'Accord de Rome, partant en sauvegardant en particulier les droits revenant conformément aux dispositions de cet article aux créanciers hypothécaires dans le cas de non paiement des redevances désignées sous (2).

(2) il est transcrit immédiatement après, en deuxième rang (article 43, alinéa 3 et article 44, alinéa 4) en garantie des créances de la totalité des porteurs d'obligations, représentée par le Comité des Obligataires, et jusqu'à concurrence de l'entier montant des annuités forfaitaires échues et non payées, fixées à l'article 29 de l'Accord de Rome et à payer au Comité des Obligataires, savoir à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1923 jusqu'au 31 décembre 1947 dans la mesure de francs-or cinq millions huit-cent mille.

par année, et à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1948 jusqu'au 31 décembre 1968 dans la mesure d'un montant minimum de francs-or cinq millions quatre-cent mille . . . . .

Francs-or 5,800,000 —

» 5,400,000 —

» 5,800,000 —

et toutefois d'un montant maximum de franc-or cinq millions huit-cent mille . . . . . dont le Royaume de Yougoslavie est redevable au Fonds des Obligations, un droit de gage et d'hypothèque sur le réseau avec ses accessoires et le matériel roulant affecté à ce réseau jusqu'à concurrence de francs-or cent dix-huit millions deux-cent trente-sept mille six-cent quarante-et un et trente centimes-or.

» 118,237,641.30

2. — En vertu du rescrit du Ministère royal des Communications du 1<sup>er</sup> septembre 1923, St. Prov. n° 3, il est annoté que le réseau est exploité par les Chemins de fer d'État du Royaume de Yougoslavie.

**PROCOLE DE SIGNATURE**

Les soussignés:

S. E. ANTOINE RINTELEN, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République d'Autriche*;

S. E. le baron FREDERIC VILLANI, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Royaume de Hongrie*;

S. E. FULVIO SUVICH, *Sous Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères du Royaume d'Italie*;

S. E. YOVAN DOUTCHITCH, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Royaume de Yougoslavie*;

Messieurs GUSTAVE FALL et ALBERT GRABSCHIED, *respectivement Président et Directeur de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique* (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud);

Messieurs GASTON LEVERVE et EUGENE REGARD, *Administrateurs, représentants le Comité des Obligataires de la Compagnie des Chemins de Fer Danube-Save-Adriatique*;

en apposant leurs signatures au Protocole en date d'aujourd'hui le 7 juillet 1934 concernant les négociations qui ont eu lieu entre les Délégués de la République d'Autriche, du Royaume de Hongrie, du Royaume d'Italie et du Royaume de Yougoslavie, avec l'intervention des Délégués de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) et du Comité des Obligataires de cette Compagnie, relativement aux livres des Chemins de fer de la Compagnie ainsi qu'à l'exécution des dispositions à ce sujet prévues par l'Accord pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Sud, en date de Rome, 29 mars 1923, ont arrêté ce qui suit:

1) La possibilité d'exercer les droits de gage et d'hypothèque constitués dans l'article 43 de l'Accord de Rome n'implique dérogation ni au droit de servitude d'usage, qui est réservé à chaque Etat territorialement intéressé selon les articles 10, 13, 43 et 44 de l'Accord de Rome, ni à la priorité absolue de ce droit sur tout droit de servitude, de gage et d'hypothèque (qui est expressément stipulé dans les articles 13, 43 et 44 dudit Accord).

2) Pour ce qui concerne l'exécution des dispositions de l'Appendice au Protocole susmentionné:

a) La mention d'articles sans spécification a trait aux articles de cet Appendice au Protocole.

b) En ce qui concerne l'alinéa 1 de l'article 2, les projets des inscriptions dans le Feuille d'état du chemin de fer et dans la deuxième partie de la Feuille des charges (dans la Feuille d'état de possession) seront établis en triple exemplaire, dont un sera destiné au Tribunal, un à l'Administration du réseau et un à la Compagnie.

c) En ce qui concerne l'alinéa 4 de l'article 2, il n'y aura pas procédure de vérification de la Feuille de propriété et de la première partie de la Feuille des charges.

d) En ce qui concerne l'article 10, il est bien entendu que le Tribunal arbitral mentionné à l'alinéa 4 de l'article 10 est le même que le Tribunal arbitral prévu à l'article 50 de l'Accord de Rome, de sorte qu'on lui appliquera toutes les dispositions qui sont en vigueur pour le Tribunal arbitral suivant l'article 50 de l'Accord de Rome. La citation de l'alinéa 2 figurant à l'alinéa 4 a pour but d'exprimer que les décisions du Tribunal arbitral seront exécutoires.

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1935

e) En ce qui concerne l'article 11, les légalisations opérées par un Tribunal ou par une Autorité diplomatique ou consulaire d'un Etat devront être également admises dans les autres Etats.

Le présent Protocole de signature sera ratifié, entrera en vigueur en même temps et aura la même force et la même durée que le Protocole susmentionné.

FAIT à Rome, le 7 juillet 1934, en français, en un seul exemplaire, qui restera dans les archives du Gouvernement du Royaume d'Italie et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Parties signataires.

*Pour le Royaume d'Italie:*

SUVICH

*Pour la République d'Autriche:*

RINTELEN

*Pour le Royaume de Hongrie:*

VILLANI

*Pour le Royaume de Yougoslavie:*

DOUTCHITCH

*Pour la Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique* (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud);

DR. FALL

GRASBHEID

*Pour le Comité des obligataires de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique* (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud):

GASTON LEVERVE

E. REGARD.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1, del quale fa parte integrante il Protocollo testè letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo III del primo dei protocolli di cui all'articolo 1.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### **Approvazione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Fascista assistenza dipendenti Enti locali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali. (*Stampato n. 600-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

L'articolo 3 del Regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto ha per fine di provvedere:

1<sup>o</sup>) Al conferimento di assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per età avanzata o per infermità, che importi assoluta inabilità a proficuo lavoro, o per cause indipendenti dalla loro volontà, prima di avere maturato il diritto a pensione, ed ai superstiti degli iscritti privi di pensione.

Non si fa luogo alla concessione di tali assegni, in caso di provvedimenti di dispensa dovuti a colpa dell'interessato;

2<sup>o</sup>) Al ricovero ed all'assistenza scolastica degli orfani degli iscritti all'Istituto ».

(È approvato).

## ART. 2.

L'articolo 8 del Regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito dal seguente:

« Hanno titolo per concorrere al beneficio dell'assistenza scolastica tutti gli orfani degli iscritti all'Istituto, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio ».

(È approvato).

## ART. 3.

L'articolo 13 del Regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito dal seguente:

« Sono esonerati dall'obbligo della iscrizione all'Istituto i dipendenti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali non raggiungano un'entrata effettiva ordinaria di lire 50.000 annue ».

(È approvato).

## ART. 4.

All'articolo 31 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, è aggiunto il comma seguente:

« L'Istituto è autorizzato altresì a destinare i fondi disponibili, entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, ad eseguire finanziamenti a favore degli enti locali, nelle forme e con le garanzie stabilite per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti ».

(È approvato).

## ART. 5.

È abrogata la lettera c) dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418.

(È approvato).

## ART. 6.

Il secondo comma dell'articolo 21 del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 2418, è così modificato:

« Non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili, nei limiti fissati dalla legislazione vigente per i dipendenti dello Stato, gli stipendi e gli assegni che l'Istituto corrisponde al proprio personale, salvo per esso la facoltà di avvalersi delle disposizioni concernenti la cedibilità degli stipendi con le modalità e nelle forme consentite per gli impiegati degli Enti locali ».

(È approvato).

## ART. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al coordinamento delle presenti disposizioni con quelle del Regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, della legge 2 giugno 1930, n. 733, e del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, ad inserire le norme così coordinate con le integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie, in un testo unico.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre (*Stampato* n. 609-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.  
FELICIONI, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

Alle disposizioni della legge 1º giugno 1931, n. 886, sono aggiunte le seguenti:

Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle provincie di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto della provincia.

L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.

In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica.

Il Prefetto, su conforme parere dell'Autorità militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rifiuto dell'approvazione richiesta non deve essere motivato. Contro di esso è ammesso soltanto il reclamo al Governo del Re, in via gerarchica.

(È approvato).

## ART. 2.

I conservatori delle ipoteche non procederanno alla trascrizione degli atti previsti nel precedente articolo 1° se non sia esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefeffizia.

(È approvato).

## ART. 3.

Le zone delle provincie di confine terrestre alle quali si applicano le disposizioni della presente legge saranno indicate in apposito elenco, da approvarsi con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati.

(È approvato).

## ART. 4.

Le norme per l'applicazione della presente legge saranno emanate con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizione sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina (*Stampato* n. 610-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

La Giunta del bilancio, propone di modificare gli articoli 8, 19 e 21 del disegno di legge.

Domando all'onorevole Sottosegretario di Stato per la Marina se consente che la discussione si svolga sul testo della Giunta.

CAVAGNARI, *Sottosegretario di Stato per la Marina*. Consento.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura degli articoli.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

## TITOLO I.

RUOLO DEI COMANDI NAVALI E RUOLO DEI COMANDI MARITTIMI PER ALCUNI GRADI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE E RUOLO DELLE DIREZIONI E RUOLO DEI SERVIZI PER ALCUNI GRADI DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.

## ART. 1.

Il ruolo degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e quello degli ufficiali del Corpo del Genio navale sono unici rispettivamente fino ai gradi di tenente di vascello e capitano compreso.

Gli ufficiali dei detti corpi, dal grado di capitano di corvetta e da quello di maggiore, sono iscritti, agli effetti della carriera e degli incarichi da assolvere, in due ruoli separati:

*Ruolo dei Comandi navali* (C. N.) e,  
*Ruolo dei Comandi marittimi* (C. M.),  
per il Corpo di Stato Maggiore;  
*Ruolo delle Direzioni* (D.) e,  
*Ruolo dei Servizi* (S), per il Corpo del Genio navale;

a seconda delle personali attitudini dimostrate ed accertate con la procedura stabilita dal vigente testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

Il Ruolo dei Comandi navali comprende i gradi da capitano di corvetta ad ammiraglio d'armata.

Il Ruolo dei Comandi marittimi comprende i gradi di capitano di corvetta, capitano di fregata e capitano di vascello.

Due dei contrammiragli del Ruolo dei Comandi navali possono provenire dai capitani di vascello del Ruolo dei Comandi marittimi, senza possibilità però, in tal caso, di ulteriore avanzamento in S. P. E.

Il Ruolo delle Direzioni comprende i gradi da maggiore a generale ispettore; il Ruolo dei Servizi comprende i gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello.

(È approvato).

## ART. 2.

L'organico degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali e quello del Ruolo dei Comandi marittimi; l'organico degli ufficiali del Corpo del Genio



navale del Ruolo delle Direzioni e quello del Ruolo dei Servizi, sono stabiliti rispettivamente dalle tabelle 1 e 2, 3 e 4 annesse alla presente legge e corrispondono, complessivamente per ciascun Corpo, agli organici attuali degli ufficiali predetti, stabiliti dalla tabella C annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere del Consiglio Superiore di marina, potranno essere apportate, alle aliquote delle tabelle di cui sopra, le varianti che risultassero necessarie per esigenze del servizio, od in conseguenza di variazioni agli organici dei singoli corpi e ruoli, in relazione e nei limiti del numero complessivo degli ufficiali stabilito per ciascun grado dagli organici in vigore; tenendo presente che la proporzione fra gli organici dei Ruoli dei Comandi marittimi e dei Servizi, in confronto a quelli dei Comandi navali e delle Direzioni, dovrà essere contenuta nei seguenti limiti:

Capitani di vascello o colonnelli del Genio navale	dal 30 al 35 %
Capitani di fregata o tenenti colonnelli del Genio navale . . . . .	» 45 » 55 %
Capitani di corvetta . . . . .	» 15 » 30 %
Maggiori del Genio navale . . . . .	» 50 » 60 %

Analogamente, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere del Consiglio Superiore di marina, potrà, per i motivi di cui al precedente comma, essere variato il numero dei contrammiragli previsti dal penultimo comma del precedente articolo 1.

(È approvato).

### ART. 3.

Sono iscritti e possono progredire nel Ruolo dei Comandi navali e nel Ruolo delle Direzioni i capitani di corvetta ed i maggiori del Genio navale che, all'atto della loro promozione ai gradi predetti, siano stati « prescelti » per l'avanzamento nei ruoli suddetti, e gli ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore e di quello del Genio navale che abbiano compiuti i periodi d'imbarco, di comando o di direzione prescritti per i rispettivi corpi e gradi, di cui alle tabelle A e B annesse al testo unico sull'avanzamento, e che siano riconosciuti idonei a disimpe-

gnare tutti gli incarichi, a bordo ed a terra, devoluti rispettivamente al Corpo di Stato Maggiore ed al Corpo del Genio navale.

Fanno altresì parte del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni gli ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore o di quello del Genio navale, i quali, per ragioni di anzianità o per cause dipendenti dal servizio, non abbiano ancora compiuto i periodi di imbarco, comando o direzione, previsti dalle predette tabelle, o che, in base alle disposizioni che seguono, non debbano essere iscritti nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi, nè debbano cessare dal S. P. E.

Sono iscritti e possono progredire nel Ruolo dei Comandi marittimi, od in quello dei Servizi, senza le prescritte condizioni di imbarco, comando o direzione, gli ufficiali superiori dello Stato Maggiore e del Genio navale che siano comunque riconosciuti prevalentemente o solamente idonei a disimpegnare gli incarichi a terra devoluti alla competenza del rispettivo corpo e ruolo.

L'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi ha luogo, di autorità, per:

a) i capitani di corvetta ed i maggiori del Genio navale all'atto della promozione ai gradi suddetti, che siano stati « prescelti » per l'avanzamento nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi;

b) i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del Ruolo dei Comandi navali ed i maggiori e tenenti colonnelli del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, che, per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a dieci mesi, si trovino nelle condizioni previste dal 2° comma, lettera c) del successivo articolo 10, salvo che i detti ufficiali avanzino domanda di collocamento « a disposizione » o « fuori organico »;

c) gli ufficiali dei corpi e gradi predetti dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni ai quali definitivamente, e cioè dandone loro personalmente comunicazione scritta, non sia assegnato o venga tolto il comando navale, o non venga assegnata o venga tolta una carica direttiva devoluta al proprio grado, in applicazione dell'articolo 3 del testo unico sullo avanzamento;

d) gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o di quello delle Direzioni che rinuncino al comando navale od alle cariche direttive devolute al proprio grado, oppure ai corsi, esami ed esperimenti eventualmente stabiliti per il loro avanzamento;

e) gli ufficiali dei corpi e gradi sud-detti del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni che nei corsi, esami, esperimenti, eventualmente stabiliti per il loro avanzamento, riportino un punto inferiore a quello minimo stabilito dal Regolamento;

f) gli ufficiali dei corpi e gradi sud-detti del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni che, essendo esclusi definitivamente dall'avanzamento in detto ruolo, si trovino nelle condizioni e siano designati per l'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi;

g) gli ufficiali dei corpi e gradi sud-detti del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, i quali, per menomate qualità fisiche, accertabili in qualunque momento nei modi stabiliti dal Regolamento, siano giudicati non più in grado di permanere nei Ruoli predetti, ma in grado però di prestare utile servizio nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi.

L'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi ha luogo, a domanda ed a giudizio esclusivo del Ministro per la marina, per:

a) i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del Ruolo dei Comandi navali ed i maggiori e tenenti colonnelli del Ruolo delle Direzioni, i quali, pure essendo nelle condizioni per permanere in tali ruoli, facciano domanda, motivata da ragioni personali, di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi;

b) gli ufficiali dei corpi e gradi predetti del Ruolo dei Comandi navali o di quello delle Direzioni, i quali, « prescelti » per l'avanzamento in detti Ruoli, siano destinati a costituire vacanze necessarie a norma del seguente articolo 21 ed anzichè accettare il collocamento « a disposizione » o « fuori organico », chiedano di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi. In questo caso la iscrizione in detti ruoli è fatta con precedenza su tutti gli altri ufficiali da iscrivere in quel momento nei ruoli stessi.

(È approvato).

#### ART. 4.

Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali e gli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni sono destinati ed impiegati, sia in pace che in guerra, in tutti gli incarichi, a bordo ed a terra, devoluti alla competenza del rispettivo corpo.

Gli ufficiali dei corpi predetti, del Ruolo dei Comandi marittimi o del Ruolo dei Ser-

vizi, sono destinati ed impiegati esclusivamente in incarichi a terra di competenza dei corpi stessi. In tempo di guerra tale norma ammette deroga ad esclusivo giudizio del Ministro per la marina.

(È approvato).

#### ART. 5.

Il passaggio dal Ruolo dei Comandi navali a quello dei Comandi marittimi può avvenire in qualunque dei tre gradi di capitano di corvetta, capitano di fregata e capitano di vascello, sia in tempo di pace che in tempo di guerra; il passaggio dal Ruolo delle Direzioni a quello dei Servizi può avvenire, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, solo nei due gradi di maggiore e di tenente colonnello.

Il passaggio di ufficiali dal Ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali, o da quello dei Servizi a quello delle Direzioni, può avvenire, in qualunque dei gradi previsti per detti ruoli, solo in tempo di guerra, per meriti speciali derivanti dall'opera complessiva prestata, per determinazione del Ministro, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.

(È approvato).

#### ART. 6.

Quando il numero degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali ed il numero degli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, da trasferire, per i motivi di cui al quarto ed al quinto comma del precedente articolo 3, nel rispettivo Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, risulti, nell'anno, superiore alle aliquote stabilite nelle annesse tabelle per tali trasferimenti, la designazione degli ufficiali da trasferire dall'un ruolo all'altro è fatta dal Ministro per la marina, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, e tenuta presente la precedenza che spetta agli ufficiali i quali, « prescelti » per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, siano destinati a costituire vacanze necessarie e chiedano di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5º, lettera b) della presente legge.

Agli ufficiali di cui al precedente comma, non trasferiti nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi, perchè esuberanti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 21 della presente legge.

Qualora il numero degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi

navali o quello degli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, da trasferire, a termini del 4° e 5° comma del precedente articolo 3, nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi, risulti, nell'anno, inferiore alle aliquote stabilite nelle annesse tabelle per tali trasferimenti, il numero delle vacanze necessarie, fissato dalle tabelle stesse per i predetti Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni e per i singoli gradi, dovrà essere ugualmente raggiunto, aumentando corrispondentemente il numero degli ufficiali da collocare « a disposizione » o « fuori organico ».

Resta la facoltà a tali ufficiali di chiedere, ed al Ministro di concedere, il passaggio nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi fino alla concorrenza del numero di ufficiali in meno trasferiti in questi ruoli in quell'anno.

(È approvato).

#### ART. 7.

L'ufficiale dello Stato Maggiore e quello del Genio navale trasferito dal Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, o viceversa, conserva l'anzianità assoluta posseduta prima del trasferimento, giusta quanto è prescritto dall'articolo 7 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali; e gli è assegnata, all'atto della iscrizione nei nuovi ruoli, l'anzianità relativa che gli spetta in relazione alla sua anzianità assoluta e da determinarsi secondo le norme di cui agli articoli 8 e 9 della citata legge sullo stato degli ufficiali.

(È approvato).

#### ART. 8.

Alla tabella dei limiti di età per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia Marina, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, modificato dal Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3328, è sostituita la tabella 8 allegata alla presente legge.

Le variazioni nei limiti di età apportate dalla presente legge entreranno in vigore dal 1° gennaio 1936, tranne per gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, per i quali la riduzione dei limiti stessi, rispetto a quelli ora vigenti, è di un anno dal 1° gennaio 1936 e di un altro anno dal 1° gennaio 1937.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e con quello delle comunicazioni, saranno apportate alle aliquote stabilite dalle disposizioni vigenti per la liqui-

dazione delle pensioni agli ufficiali della Regia marina, le varianti necessarie in relazione ai nuovi limiti di età stabiliti dalla presente legge ed alla loro entrata in vigore.

(È approvato).

### TITOLO II.

#### AVANZAMENTO E VACANZE PER TUTTI I CORPI

#### ART. 9.

La compilazione dei quadri di avanzamento è di competenza del Ministro per la marina.

Le Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 18, 21 e 22 del testo unico sull'avanzamento, sono chiamate a dare contributo consultivo per le definitive decisioni del Ministro e le loro deliberazioni hanno solo valore designativo, salvo per quanto concerne la dichiarazione di inidoneità dell'ufficiale alle funzioni del proprio grado od all'avanzamento.

Oltre alle attribuzioni devolute da disposizioni speciali ed a quelle di cui agli articoli 13 e 24 della presente legge, spettano:

1°) alla Commissione suprema di avanzamento:

a) giudicare sull'idoneità o meno alle funzioni del proprio grado per gli ufficiali del grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti e superiori di tutti i Corpi militari della Regia marina, fino al grado di contrammiraglio e corrispondenti inclusi;

b) giudicare sull'idoneità all'avanzamento al grado superiore degli ufficiali di cui alla precedente lettera a). A tal uopo la Commissione, nei casi di avanzamento a scelta comparativa, compilerà la graduatoria degli ufficiali sottoposti a scrutinio, determinando il nome dell'ufficiale dopo del quale i successivi sono ritenuti da non prescegliere per l'avanzamento; e, nei casi di avanzamento ad anzianità o a scelta assoluta, l'elenco degli ufficiali da prescegliere o meno;

c) dare parere sulle proposte di cancellazione dai quadri d'avanzamento;

d) dare parere sulle proposte di scelta eccezionale di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico sull'avanzamento, per gli ufficiali indicati nella precedente lettera a);

e) dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorità degli ufficiali previsti nella precedente lettera a), che fossero sottoposti al suo esame in base all'articolo 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali

e dare il giudizio prescritto dallo articolo 38-*bis* della stessa legge sullo stato degli ufficiali, per gli ufficiali della Regia marina aventi grado di capitano di fregata e corrispondenti e superiori, di cui pure alla lettera *a*);

*f*) giudicare sull'idoneità all'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria o appartenenti alla riserva navale, aventi il grado di ammiraglio di divisione o corrispondente.

2°) alla Commissione ordinaria di avanzamento:

le attribuzioni della Commissione suprema di avanzamento indicate alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) per gli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina, dal grado di guardiamarina e corrispondente fino al grado di capitano di corvetta e corrispondente incluso, e per gli ufficiali in congedo di tutti i corpi e gradi della Regia marina fino al grado di contrammiraglio e corrispondente incluso, e le attribuzioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) per i capi di 1ª classe del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Il Ministro per la marina apporta, nelle graduatorie dei prescelti compilate dalle Commissioni d'avanzamento, gli spostamenti e le esclusioni, e negli elenchi compilati dalle Commissioni stesse, le esclusioni, che ritiene giusti e necessari nell'interesse dell'Amministrazione militare marittima e, stabilito il numero degli ufficiali da iscrivere in ciascun quadro, forma, con suo decreto, il quadro stesso. I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data del dispaccio col quale sono comunicati agli interessati, o, se pubblicati al foglio d'ordini del Ministero della marina, dalla data del foglio d'ordini nel quale è fatta tale pubblicazione.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che a giudizio del Ministro, sentito il parere delle competenti Commissioni, in base ai rapporti di cui all'articolo 29 del testo unico sull'avanzamento, non possiede più l'insieme delle attitudini richieste per l'avanzamento, è cancellato dal detto quadro anche durante il corso dell'anno.

I reclami in materia di avanzamento sono giudicati dal Ministro per la marina, il quale ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere della competente Commissione di avanzamento.

(È approvato).

ART. 10.

Agli effetti della presente legge gli ufficiali della Regia marina possono essere « prescelti » o « non prescelti » per l'avanzamento.

Gli ufficiali « prescelti » possono essere iscritti o non iscritti nei quadri di avanzamento dei rispettivi corpi e ruoli.

Non possono conseguire avanzamento nel proprio ruolo:

*a*) gli ufficiali giudicati non prescelti per l'avanzamento;

*b*) gli ufficiali cancellati dai quadri, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 9;

*c*) gli ufficiali che, presi in esame per la scelta comparativa e prescelti per l'avanzamento, non sono iscritti in quadro, quando il numero dei prescelti iscritti in quadro sia maggiore di quello corrispondente alla loro sede di anzianità e sia promosso il pari grado meno anziano prescelto iscritto in quadro;

*d*) gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, eccezione fatta per quelli del ruolo dei Comandi marittimi, ai quali non viene assegnato o viene tolto il comando navale, in applicazione dell'articolo 3 del testo unico sull'avanzamento;

*e*) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli, eccezione fatta per quelli del Genio navale Ruolo Servizi, ai quali non viene assegnata o viene tolta una carica direttiva devoluta al proprio grado, in applicazione del suddetto articolo 3 del testo unico sull'avanzamento;

*f*) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che, per determinazione del Ministro, siano esclusi dal partecipare agli esami, corsi, scuole, esperimenti, quando l'averli superati costituisca condizione necessaria per l'avanzamento;

*g*) i colonnelli del Genio navale che rinunciano alle cariche direttive, ai sensi del precedente articolo 3, 4° comma, lettera *d*), nonchè gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che rinunciano all'avanzamento, oppure agli esami, ai corsi, alle scuole od agli esperimenti, di cui alla precedente lettera *f*);

*h*) gli ufficiali dei Corpi del Genio navale, delle Armi navali, Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto, che non abbiano superato il concorso per esame previsto dagli articoli 41 e 43 del testo unico sull'avanzamento;

*i*) i sottotenenti di vascello che, avendo ripetuto gli esami del corso superiore, non abbiano superato tali esami;

*l*) i tenenti di vascello, gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del ruolo dei Comandi navali, e gli ufficiali del Genio navale del ruolo delle Direzioni, che, negli esami, corsi, esperimenti, scuole, quando costituiscano condizione necessaria per l'avanzamento, abbiano riportato un punto medio inferiore a quello minimo stabilito, per l'idoneità, dal Regolamento;

m) gli ufficiali subalterni del Genio navale e delle Armi navali che, giusta l'articolo 39-bis del citato testo unico sull'avanzamento, non abbiano conseguito la laurea nei termini di tempo prescritti.

L'impossibilità di conseguire avanzamento nel proprio ruolo è definitiva: per gli ufficiali ammiragli e generali, quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), g); per gli altri ufficiali, quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), g), h), i), l), m), oppure si trovino per la seconda volta, a distanza non inferiore a dieci mesi dalla prima, nelle condizioni di cui alle precedenti lettere c) ed f). Gli ufficiali nelle condizioni suddette sono considerati « definitivamente non prescelti per l'avanzamento nel proprio ruolo ».

Il precedente comma non si applica ai guardiamarina e gradi corrispondenti, ai tenenti del Genio navale e delle Armi navali (esclusi quelli che non hanno comunque conseguito la laurea nei termini prescritti), del Ruolo transitorio Macchine, Medici, Farmacisti, di Commissariato e del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, non prescelti per l'avanzamento; nonchè ai sottotenenti di vascello e tenenti delle Capitanerie di porto, che, pur avendo superato gli esami, rispettivamente, del corso superiore o di concorso, non siano prescelti per l'avanzamento.

(E approvato).

#### ART. 11.

Costituiscono vacanze organiche agli effetti delle promozioni, oltre quelle di cui all'articolo 13 del testo unico sullo avanzamento, ad eccezione dei collocamenti fuori quadro di cui al 3° comma del seguente art. 19, tutti i collocamenti « a disposizione » o « fuori organico » ed i trasferimenti in altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal Regolamento.

(E approvato).

#### ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 70 del testo unico sull'avanzamento è modificato come segue:

« Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta, di cui al precedente articolo 69, sono fatte, con speciale relazione a sua Maestà il Re, dal Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento ».

(E approvato).

#### ART. 13.

Per l'avanzamento e relativa procedura per gli ufficiali di Stato Maggiore fino al grado di tenente di vascello, per gli ufficiali del Genio navale fino al grado di capitano e per gli ufficiali degli altri Corpi della Regia marina, nonchè per gli ufficiali ammiragli e generali, valgono le disposizioni del testo unico sull'avanzamento, con le modifiche risultanti dalla presente legge.

I tenenti di vascello ed i capitani del Genio navale sono sottoposti allo scrutinio della competente Commissione di avanzamento per corsi di uscita dalla Regia Accademia navale, a norma degli articoli 42 e 43 del testo unico sopra citato. La detta Commissione deve compilare una graduatoria di merito per ciascun Corpo, analoga a quella prevista dal precedente articolo 9 per l'avanzamento a scelta comparativa, e proporre quindi al Ministro per la marina:

a) quali, fra gli ufficiali giudicati da non prescegliere per l'avanzamento, potranno rimanere in servizio, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico sull'avanzamento;

b) quali, fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento, siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni, e quali siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi.

Gli ufficiali iscritti nei quadri suddetti passeranno a far parte dei rispettivi ruoli, soltanto all'atto della promozione a capitano di corvetta od a maggiore del Genio navale.

Per i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del Ruolo dei Comandi navali e per i maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, le competenti Commissioni di avanzamento formano, per ciascun grado, la graduatoria di cui al precedente articolo 9, e propongono quindi al Ministro per la marina:

a) quali, fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento, siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni;

b) quali, fra gli ufficiali predetti, siano da trasferire nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi, ferme, per quanto riguarda i colonnelli del Genio navale, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 32 della presente legge.

Per i capitani di corvetta e capitani di fregata del Ruolo dei Comandi marittimi e per i maggiori e tenenti colonnelli del Genio

navale del Ruolo dei Servizi, le competenti Commissioni di avanzamento formano, per ciascun grado, gli elenchi di cui al precedente articolo 9.

Lo scrutinio per l'avanzamento a contrammiraglio, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 1, quando richiesto dal Ministro per la marina, ha luogo, a scelta comparativa, fra i capitani di vascello dei Comandi marittimi aventi la prescritta permanenza di grado. I capitani di vascello prescelti per tale avanzamento saranno inclusi dal Ministro per la marina nel quadro d'avanzamento a contrammiraglio, in quella sede che il Ministro stesso riterrà di stabilire.

(È approvato).

#### ART. 14.

L'avanzamento degli ufficiali di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale del Ruolo dei Servizi ha luogo ad anzianità, senza che occorrono periodi di imbarco, comando, direzione, corsi od esperimenti. Per tale avanzamento non occorrono le schede individuali di cui all'articolo 24 del testo unico sull'avanzamento.

L'ufficiale del Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi non può, in ogni caso, conseguire l'avanzamento, se non dopo che siano stati promossi al grado superiore tutti i pari grado, prescelti iscritti in quadro, che lo precedevano nel ruolo di provenienza.

La limitazione di cui al precedente comma cessa di avere effetto rispetto a quegli ufficiali prescelti ed iscritti in quadro nel Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, che, non avendo conseguita la promozione entro il periodo di validità del quadro di avanzamento nel quale essi furono iscritti per la prima volta, vengano a trovarsi, nel quadro successivo, posposti ad ufficiali, meno anziani, nuovi iscritti nel quadro stesso.

È ammesso, in casi speciali, a giudizio del Ministro per la marina ed in deroga ai precedenti comma, l'avanzamento a scelta eccezionale nel proprio Ruolo, dei Comandi marittimi o dei Servizi, secondo le norme dell'articolo 69 del testo unico sull'avanzamento e quelle del terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 15.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, di grado inferiore a capitano di vascello o corrispondente, qualora si distinguano per intelligenza, carattere, cul-

tura e rendimento, possono conseguire promozioni per meriti speciali, oltre quelle previste dalle vigenti disposizioni, ma non oltre il grado di capitano di vascello o corrispondente.

Dette promozioni possono essere conseguite su designazione dell'autorità dalla quale l'ufficiale dipende, che ne deve fare oggetto di proposta motivata e particolareggiata, sulla quale la competente Commissione di avanzamento esprime il suo parere ed il Ministro per la marina decide.

I capitani di vascello e gradi corrispondenti, riassunti, possono essere promossi a scelta eccezionale, con le norme e la procedura di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico sull'avanzamento, senza che per loro occorrono i periodi di comando o di direzione prescritti dalle tabelle allegate allo stesso testo unico.

(È approvato).

#### ART. 16.

Per gli ufficiali di qualunque grado, non idonei agli uffici del proprio grado, e per gli ufficiali inferiori, definitivamente non prescelti per l'avanzamento e che debbano cessare dal S. P. E., valgono le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali. Ad essi non si applicano le norme relative alle posizioni « a disposizione » e « fuori organico ».

Nei casi previsti dal precedente comma i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dall'articolo 44 del testo unico sull'avanzamento.

Agli ufficiali ammiragli e generali ed agli ufficiali superiori definitivamente non prescelti per l'avanzamento in qualsiasi ruolo, è fatto il seguente trattamento:

1º) gli ufficiali ammiragli e generali sono collocati « a disposizione »;

2º) gli ufficiali superiori sono collocati « a disposizione », se capitani di vascello o colonnelli, o « fuori organico », se di grado inferiore.

Il collocamento di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » ha inizio dal più anziano in grado, fino al completamento delle vacanze necessarie stabilite, per l'anno, dalle unite tabelle.

Gli eccedenti sono collocati « a disposizione » o « fuori organico » negli anni successivi, computandoli nel numero delle vacanze necessarie di tali anni.

(È approvato).

#### ART. 17.

Per gli ufficiali ammiragli e generali sono stabilite le seguenti permanenze massime di grado:

GRADI	Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio Navale, Corpo delle Armi Navali		Corpo Sanitario, Corpo di Commissariato, Corpo delle Capitanerie di Porto
	Permanenza massima nel grado	Permanenza massima complessiva nei gradi di Ammiraglio o Generale	Permanenza massima nel grado
1) Contrammiraglio o Maggior Generale	—	anni 7 complessivamente nei gradi di cui ai numeri 1) e 2)	anni 4
2) Ammiraglio di Divisione o Tenente Generale	—		anni 5
3) Ammiraglio di Squadra o Generale Ispettore	anni 7	anni 12 nei gradi di cui ai numeri 1), 2) e 3)	—

Gli ufficiali ammiragli e generali che raggiungono i limiti massimi di permanenza sopra indicata sono collocati « a disposizione ».

Però gli ammiragli di squadra designati d'armata, fino a che permane tale designazione, possono rimanere in S. P. E. sino al raggiungimento del limite di età.

Il Ministro per la marina, sentita la competente Commissione di avanzamento, può, in casi speciali, quando lo ritenga necessario nell'interesse del servizio, non applicare il limite di permanenza massima nel grado agli ammiragli e generali di eccezionale valore.

(È approvato).

#### ART. 18.

Il complesso delle vacanze organiche che si verificano nei singoli ruoli e gradi di ciascun corpo, per le cause di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 13 del testo unico sull'avanzamento e per quelle di cui all'articolo 11 della presente legge, deve annualmente raggiungere, in ciascun ruolo e grado del rispettivo corpo, il numero stabilito dalle tabelle annesse alla presente legge.

È in facoltà del Ministro per la marina di formare, in qualunque momento dell'anno,

parte delle vacanze predette, mediante collocamento di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico » o mediante i passaggi in altro ruolo di cui all'articolo 3 della presente legge, salvo a completare le dette vacanze alla fine di ogni anno.

Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze necessarie, per raggiungere la misura stabilita dalle annesse tabelle, sono formate con designazione del Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.

Gli ufficiali che cessano dal S. P. E. in base al presente articolo saranno collocati, a seconda del grado, « a disposizione » o « fuori organico », applicando ai prescelti le disposizioni dell'ultimo comma del seguente articolo 21.

(È approvato).

#### ART. 19.

Il numero delle vacanze annuali necessarie e delle conseguenti promozioni è stabilito nelle annesse tabelle, in relazione alla consistenza degli organici riportati nelle tabelle stesse.

Nel caso che sopravvengano variazioni permanenti, in più o in meno, in tali organici, il Ministro per la marina, con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze e con quello delle comunicazioni, potrà apportare le conseguenti variazioni nel numero delle vacanze necessarie, tenendo presente, per quanto possibile, la proporzione delle tabelle attuali ed i criteri di massima fissati dalle note alle tabelle stesse.

Analoghe varianti dovranno essere apportate per l'effettivo aumento nei singoli corpi, gradi e ruoli, dovuto ad ufficiali collocati stabilmente fuori quadro, ai sensi delle lettere e), g) ed h) dell'articolo 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, oppure per le deficienze numeriche dei ruoli dovute a cause diverse.

Alla fine di ogni triennio, dalla data della presente legge, possono essere apportate varianti al numero delle vacanze necessarie, stabilite dalle annesse tabelle, per i vari corpi, ruoli e gradi, con Regio decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze e con quello delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore di marina.

CAVAGNARI. *Sottosegretario di Stato per la marina.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. *Sottosegretario di Stato per la marina.* Il terzo comma di questo articolo 19, dice: «Analoghe varianti dovranno essere apportate» ecc. Ora, siccome la Giunta ha sostituito nel precedente capoverso il «provvederà» con il facoltativo «potrà apportare», anche successivamente bisognerà mettere «potranno». Il terzo comma perciò deve suonare così: «Analoghe varianti *potranno* essere apportate per l'effettivo aumento nei singoli corpi» ecc.

PRESIDENTE. La Giunta ha inteso la proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la marina. L'accetta il Relatore?

BORGHESE, *Relatore.* La Giunta non ha nulla in contrario, ed accetta la modificazione al terzo comma proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 19 con l'emendamento proposto dal Governo ed accettato dalla Giunta del Bilancio, e cioè che nel terzo comma la parola «dovranno» sia sostituita con la parola «potranno».

(È approvato).

Proseguiamo nell'esame degli articoli.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ART. 20.

Le vacanze che, nel Corpo di Stato Maggiore, Ruolo dei Comandi marittimi, si producono nei gradi di capitano di vascello e capitano di fregata e quelle che, nel Corpo del Genio navale, Ruolo dei Servizi, si producono nel grado di tenente colonnello, vengono colmate con trasferimento, a domanda o d'autorità, di ufficiali aventi tali gradi, dal Ruolo dei Comandi navali o da quello delle Direzioni, e con promozioni dal grado inferiore del Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, nella misura stabilita dalle tabelle nn. 2 e 4 annesse alla presente legge.

Le vacanze, che nei predetti Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi si verificano nel grado di capitano di corvetta o di maggiore, vengono colmate con trasferimento di pari grado dai ruoli corrispondenti dei Comandi navali o delle Direzioni, e con promozioni di tenenti di vascello o di capitani del Genio navale non prescelti per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, ma iscritti in quadro per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, giusta il disposto dell'articolo 3, comma 4<sup>o</sup>, lettera a), e dell'articolo 13 della presente legge, nella misura stabilita dalle predette tabelle 2 e 4.

Le vacanze che si producono nel grado di colonnello del Genio navale del Ruolo dei Servizi e quelle che si producono in tutti i gradi degli altri corpi e ruoli non considerati sopra, sono colmate con promozioni dai gradi inferiori, nell'ordine di iscrizione nei relativi quadri d'avanzamento.

(È approvato).

ART. 21.

Qualora in un determinato ruolo e grado si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per le cause indicate nel precedente articolo 18, un numero di vacanze inferiore a quello stabilito dalla tabella, il Ministro per la marina ha facoltà di disporre un nuovo esame di ufficiali in condizioni di scrutinio.

Se ciò nonostante non si raggiunga il numero di vacanze fissate, si procederà al suo completamento destinando a formare vacanze ufficiali prescelti per l'avanzamento, con precedenza per quelli di cui alla lettera c) del precedente articolo 10, e, se necessario, ufficiali, prescelti iscritti in quadro, designati in ordine inverso alla loro iscrizione in quadro a cominciare dall'ultimo.

Gli ufficiali superiori prescelti, di qualunque Corpo o grado, iscritti o meno in quadro, così destinati a formare vacanze necessarie, saranno collocati a disposizione, salvo ad essi la facoltà di cui al 5<sup>o</sup> comma, lettera b) del precedente articolo 3. È fatta eccezione per gli ufficiali di cui alla lettera c) del precedente articolo 10, i quali, se di grado inferiore a capitano di vascello o colonnello, saranno collocati «fuori organico».

(È approvato).

ART. 22.

Qualora durante l'anno, in un determinato ruolo e grado, si vengano a formare vacanze in numero superiore a quello fissato dalle tabelle annesse alla presente legge, per qualsiasi delle cause specificate nel precedente articolo 18, l'eccedenza di vacanze viene coperta con la data del 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno successivo, ed è computata nel numero di vacanze necessarie stabilito per quest'ultimo anno.

Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano verificatesi alla data del 1<sup>o</sup> gennaio sopra detto.

Le promozioni sono computate nel numero di quelle stabilite per l'anno dalle ta-



belle, escludendo però, nel computo, le promozioni da effettuare nell'anno per eventuali aumenti di organico.

(È approvato).

ART. 23.

Nel grado di tenente colonnello chimico-farmacista la permanenza massima è di anni 8.

L'ufficiale che raggiunge tale limite viene collocato nella posizione di « fuori organico », restandovi, se non colpito prima dai limiti di età, per un periodo di anni quattro.

(È approvato).

ART. 24.

Per le designazioni, agli effetti delle iscrizioni nei Ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi o delle Direzioni e dei Servizi, di cui ai precedenti articoli 1, 3 (escluse le lettere *a*) ed *f*) del quarto comma, nonché l'ultimo comma) e 13; per i trasferimenti da ruolo a ruolo di cui ai precedenti articoli 5, 6, 13 e 20; per l'avanzamento previsto dai precedenti articoli 13, 14 e dal successivo articolo 30; per la designazione delle vacanze necessarie ed assegnazione di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico », di cui ai precedenti articoli 16, 18 e 21, occorre sentire le competenti Commissioni di avanzamento.

Per le deliberazioni di dette Commissioni vale il disposto del precedente articolo 9.

(È approvato).

TITOLO III.

DEGLI UFFICIALI COLLOCATI « A DISPOSIZIONE » O « FUORI ORGANICO ».

ART. 25.

Gli ufficiali collocati « a disposizione » rimangono in tale posizione e fuori ruolo per un periodo di quattro anni; ma non oltre il limite di età del grado rivestito all'atto del passaggio « a disposizione ».

Gli ufficiali « a disposizione » sono impiegati in tutti i servizi a terra e sono considerati, a tutti gli effetti, come ufficiali in servizio permanente.

Il periodo trascorso « a disposizione » è computato per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di « a disposizione », gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per un periodo di anni 8 e, successivamente, a riposo, con o senza

iscrizione nella riserva navale, a seconda della loro età e della loro idoneità.

I capitani di vascello e gli ammiragli di squadra designati di armata, i quali abbiano tenuto per almeno tre mesi e lodevolmente, durante la guerra 1915-1918, il comando di incrociatori, di esploratori, di flottiglie o squadriglie di siluranti, sommergibili o M. A. S., od il comando di cacciatorpediniere, attivamente operanti in mare aperto, rimangono in ausiliaria per un periodo di dieci anni, purchè abbiano diritto al riconoscimento di due campagne della guerra suddetta.

(È approvato).

ART. 26.

Agli ufficiali collocati « a disposizione » competono tutti gli assegni ed indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo o gli assegni ed indennità varie del grado raggiunto durante la loro permanenza « a disposizione ». Gli ammiragli di squadra, designati d'armata, conservano gli assegni ed indennità varie inerenti a detta carica.

Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali « a disposizione » hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano all'atto del passaggio « a disposizione » od a quello raggiunto durante la loro permanenza in tale posizione.

Agli ufficiali ammiragli ed ai capitani di vascello, nonché agli altri ufficiali della Regia marina aventi gradi corrispondenti, che siano collocati in ausiliaria ai termini dell'articolo precedente e che abbiano però diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915-18, ovvero di una campagna 1915-18 e di una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure di una campagna 1915-18 e di due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennità annua, oltre agli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato:

Capitani di vascello e gradi corrispondenti: lire 9000;

Capitani di vascello che abbiano tenuto durante la guerra, per un periodo di almeno tre mesi e lodevolmente, i comandi indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente: lire 12000;

Contrammiragli e gradi corrispondenti: lire 12000;

Ammiragli di divisione e gradi corrispondenti: lire 14000;

Ammiragli di squadra e gradi corrispondenti: lire 16000;

Ammiragli di squadra designati d'Armata: lire 18000.

Le eventuali promozioni conseguite durante la permanenza nella posizione di ausiliaria non danno diritto ad alcun aumento dell'indennità stabilita nel presente articolo.

(È approvato).

ART. 27.

Gli ufficiali collocati « fuori organico » sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che essi rivestivano nel servizio permanente effettivo.

Essi possono esercitare qualsiasi professione o coprire qualunque carica ed impiego in aziende private con le modalità e le limitazioni stabilite dall'articolo 9 del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 516. Coloro che ne hanno particolare attitudine possono essere destinati dal Ministro per la marina, in seguito a domanda, all'inquadramento delle Organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso essi hanno diritto ad una speciale indennità, da fissarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, e sono considerati a tutti gli effetti in servizio, continuando però a percepire gli assegni e le indennità di cui al seguente articolo.

Il periodo trascorso « fuori organico » si computa per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di « fuori organico » gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per 8 anni e, successivamente, a riposo, con o senza iscrizione nella riserva navale, a seconda della loro età e della loro idoneità.

(È approvato).

ART. 28.

Agli ufficiali collocati « fuori organico » competono quattro quinti di tutti gli assegni ed indennità varie del grado rivestito nel servizio permanente effettivo o di quello raggiunto nella posizione di « fuori organico ».

Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali « fuori organico » hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria cor-

rispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo, od al quale furono promossi durante la loro permanenza fuori organico.

(È approvato).

ART. 29.

Gli ufficiali appartenenti a corpi, ruoli e gradi, per i quali sono previste vacanze annuali necessarie o limiti di permanenza massima di grado, compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti dal Ministro per la marina, possono far domanda di collocamento « a disposizione », se ufficiali ammiragli e capitani di vascello o gradi corrispondenti, e « fuori organico », se di grado inferiore. Tali domande possono essere accolte dal Ministro per la marina, soltanto nel caso che non si venga a superare il numero delle vacanze annue necessarie stabilito dalle tabelle.

Per gli ufficiali ammiragli e generali dei seguenti corpi, tali domande possono essere accolte, purchè non si venga a superare complessivamente, per le cause previste dall'articolo 18 della presente legge, il sottoindicato numero di vacanze:

	Vacanze massime	
	—	
Ammiraglio di squadra e designato d'Armata. . .	N. 2	all'anno
Ammiraglio di divisione e contrammiraglio. . .	» 4	»
Generale ispettore del Genio navale . . . . .	» 1	in anni 4
Tenente generale del Genio navale. . . . .	» 2	» 4
Maggior generale del Genio navale. . . . .	» 3	» 4
Tenente generale Corpo sanitario. . . . .	» 1	» 4
Maggior generale Corpo sanitario. . . . .	» 1	» 4
Tenente generale Corpo commissariato. . . . .	» 1	» 4
Maggior generale Corpo commissariato. . . . .	» 1	» 4
Tenente generale Corpo capitanerie di porto. . .	» 1	» 4
Maggior generale Corpo capitanerie di porto. . .	» 2	» 4

(È approvato).

ART. 30.

Gli ufficiali prescelti iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori

organico», conseguono la promozione in dette posizioni subito dopo i pari grado che li precedevano nei quadri stessi e che siano in servizio permanente.

Gli ufficiali prescelti, ma non iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico », possono conseguire, a scelta assoluta, l'avanzamento in tali posizioni, dopo che siano stati promossi tutti i pari grado prescelti iscritti nel quadro nel quale essi non furono compresi, nonché tutti i pari grado prescelti, ma non iscritti in quadro, che li precedevano in ruolo nel servizio permanente effettivo e che siano in servizio permanente.

Gli ufficiali definitivamente non prescelti per l'avanzamento in servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico », non possono conseguire promozioni durante la loro permanenza nelle posizioni stesse.

(*E approvato*).

#### ART. 31.

Nell'articolo 62 del vigente testo unico sull'avanzamento, alle parole « in soprannumero dei quadri organici », o « in soprannumero », sono sostituite le altre « a disposizione ».

Agli ufficiali previsti dall'articolo stesso si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali collocati « a disposizione ».

(*E approvato*).

#### TITOLO IV.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

#### ART. 32.

Per la prima formazione del Ruolo dei Comandi marittimi del Corpo di Stato Maggiore, potranno esservi trasferiti d'autorità, a giudizio del Ministro per la marina, sentite le competenti Commissioni d'avanzamento:

a) i capitani di vascello trattenuti in servizio in base al comma 2º, n. 2 ed all'ultimo comma dell'articolo 34 del testo unico sull'avanzamento, salvo che avanzino domanda di collocamento « a disposizione »;

b) i capitani di fregata trattenuti in servizio in base agli articoli 56 e 104 del testo unico sull'avanzamento, salvo ad essi la facoltà di optare per il trattamento loro spettante in base a detti articoli: nel qual caso,

in attesa del collocamento in A. R. Q., faranno parte del ruolo dei Comandi marittimi;

c) i capitani di fregata trattenuti in servizio in base all'articolo 57 del predetto testo unico;

d) i capitani di corvetta trattenuti in servizio in base all'articolo 47 dello stesso testo unico.

Le domande di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 1935-XIV.

Agli ufficiali di cui ai precedenti comma, che non siano trasferiti nel ruolo dei Comandi marittimi, si applica il precedente articolo 16, salvo il disposto della lettera b) del presente articolo.

Per la prima formazione del ruolo dei Servizi del Corpo del Genio navale saranno trasferiti in detto ruolo, d'autorità o a domanda, a giudizio del Ministro per la marina, sentita la competente Commissione di avanzamento, i colonnelli del Genio navale nel numero indicato nelle annesse tabelle.

(*E approvato*).

#### ART. 33.

Alla entrata in vigore della presente legge decadranno tutti i quadri di avanzamento in corso e le competenti Commissioni di avanzamento, su richiesta del Ministro per la marina, provvederanno innanzi tutto alle designazioni per la prima formazione dei Ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi e delle Direzioni e dei Servizi, e quindi alla compilazione delle graduatorie ed elenchi previsti dalla presente legge.

Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro per la marina ha facoltà di convocare le competenti Commissioni di avanzamento anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo, per la decadenza dei quadri, il disposto del precedente comma.

(*E approvato*).

#### ART. 34.

Gli ufficiali ammiragli e generali in soprannumero, all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nella posizione di « a disposizione », senza diritto a promozione, e vi rimarranno per un periodo di tre anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di età, computando in detto periodo il tempo da essi trascorso in soprannumero.

Gli ufficiali che all'entrata in vigore della presente legge si trovano in A. R. Q. rimar-

ranno in tale posizione. Ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono collocati in A. R. Q.

(È approvato).

#### ART. 35.

Agli ufficiali del Genio navale, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 55 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo stesso.

(È approvato).

#### ART. 36.

La determinazione e la data di applicazione delle vacanze annue necessarie per il Corpo delle Armi navali, avranno luogo con Regio decreto, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, in relazione all'assestamento del quadro organico di detto Corpo.

Con lo stesso Regio decreto saranno stabilite le vacanze massime di cui all'articolo 29, comma 2º, della presente legge per i gradi di generale del Corpo stesso.

Anteriormente alla data di cui ai precedenti comma, gli ufficiali del Corpo suddetto, dal grado di maggiore in poi, possono presentare domanda di collocamento « a disposizione », se colonnelli o generali, o « fuori organico », se di grado inferiore. Il Ministro per la marina, a suo giudizio discrezionale, decide quale di esse possa essere accolta, nel limite di una all'anno complessivamente in tutti i gradi.

(È approvato).

#### ART. 37.

I periodi di permanenza previsti dal precedente articolo 17 decorrono dalla data di anzianità di grado, anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora, per effetto della prima applicazione dei limiti di permanenza massima di grado, si venisse a verificare, nei gradi di generale dei Corpi Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto, la cessazione dal servizio permanente effettivo, contemporaneamente o a distanza inferiore a sei mesi, di più generali in ruolo, saranno collocati « a disposizione », a distanza di sei mesi l'uno dall'altro, anzitutto l'ufficiale avente maggiore permanenza complessiva di grado da generale, e, successivamente, gli altri, con lo stesso criterio.

Gli ufficiali generali rimasti in servizio ai sensi del precedente comma potranno conseguire promozione, ferma però restando per loro la disposizione dello stesso comma.

(È approvato).

#### ART. 38.

Qualora un ufficiale che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-1918 non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di « a disposizione » o di « fuori organico », sarà trattenuto ancora nelle predette posizioni fino a raggiungimento del periodo di tempo sopradetto, sempre che il collocamento « a disposizione » o « fuori organico » non sia stato concesso a domanda.

(È approvato).

### TITOLO V.

#### DISPOSIZIONI VARIE.

#### ART. 39.

L'ufficiale in congedo non può conseguire l'avanzamento se non possiede i requisiti intellettuali, morali, fisici, di cultura e di capacità, necessari per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore, e se non ha partecipato, con esito favorevole, ai corsi ed ai periodi di esercitazioni, nei casi in cui siano prescritti.

La competente Commissione di avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovrà assicurarsi che egli, oltre a possedere i requisiti di cui sopra, sia meritevole di conseguire la promozione, anche per la sua posizione sociale e per la condotta privata e politica tenuta durante il tempo passato in congedo.

(È approvato).

#### ART. 40.

L'ufficiale in congedo, escluso una prima volta dall'avanzamento, o per il quale la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare, in attesa di ulteriore prova, non può essere preso in esame una seconda volta, se non ha prestato un nuovo periodo di servizio da richiamato, successivamente al primo giudizio della Commissione di avanzamento. È in facoltà del Ministro per la marina di determinare se la durata del nuovo servizio

prestato sia sufficiente a fornire gli elementi necessari per sottoporre l'ufficiale a un nuovo giudizio.

(È approvato).

ART. 41.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, potranno essere stabiliti, per quei corpi, ruoli e gradi di ufficiali della Regia marina, per i quali sarà giudicato necessario, fissandone le norme relative, i limiti di promovibilità, ossia quei limiti di età, oltre i quali l'ufficiale in servizio permanente effettivo non può conseguire promozione in servizio permanente effettivo, anche se esistano vacanze.

(È approvato).

ART. 42.

Con decreto Reale e con le altre norme prescritte dalla legge in data 3 aprile 1928, n. 918, sarà provveduto alla compilazione di un nuovo testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, nonchè a quella degli altri testi unici previsti dall'articolo 1 della legge succitata.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro per la marina di emanare, con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del Regolamento.

(È approvato).

ART. 43.

La presente legge entrerà in vigore dal 1<sup>o</sup> gennaio 1936-XIV, salve le eccezioni in essa previste.

(È approvato).

ART. 44.

Sono abrogati gli articoli 19, 20, 22-bis ultimo comma, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 47, 57, 58, 74, 81, 2<sup>o</sup> comma, del testo unico sull'avanzamento, nonchè tutte le disposizioni che siano in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 104 del predetto testo unico restano in vigore solo agli effetti degli articoli 32 e 34 della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura delle tabelle.  
FELICIONI, *Segretario*, legge:

NOTE ALLE TABELLE.

1. — Le tabelle, dal n. 1 al n. 7 incluso, stabiliscono il numero delle vacanze e delle promozioni per la prima formazione del ruolo dei Comandi Marittimi del Corpo di Stato Maggiore e del ruolo dei Servizi del Corpo del Genio Navale, per l'assestamento degli organici dei vari corpi, ruoli e gradi, e, infine, per il ritmo normale dell'avanzamento.

Le vacanze sono stabilite in base agli organici riportati nelle tabelle stesse.

2. — Nella eventualità che, dovendosi apportare delle varianti proporzionali alle vacanze nei casi previsti dalla presente legge, ne risultino frazioni di unità, queste, in massima, saranno trascurate, se inferiori a 0.5, ed arrotondate alla unità superiore, se uguali o superiori a 0.5.

**CORPO DI STATO MAGGIORE**  
*Ruolo dei Comandi Navali (Ruolo C. N.)*

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO					CAPITANI DI FREGATA					CAPITANI DI CORAZZA		
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Totale	Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Passaggi
		Passaggi al ruolo C. M.	Promozioni al grado superiore	A disposizione, in ausiliaria, dimissioni, ecc.				Passaggi al ruolo C. M.	Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in ausiliaria, dimissioni, ecc.	Totale		
1935 . . . . .	67	..			..	132	..	..	..	..	149	..	
1936 . . . . .	62	5	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	13	118	14	8	2	24	140	6	
1937 . . . . .	57	5 (1)			13	106	12 (1)	8	2	22	130	7	
1938 . . . . .	52	5			13	94	12	8	2	22	119	8	
1939 . . . . .	50	4 (2)			10	90	9 (3)	8	2	19	114	3	
1940 . . . . .	50	2	10	90	5	10	3	18	114	2			
1941 . . . . .	50	2	10	90	5	10	3	18	114	2			

*NOTA.* — Due dei posti di Contrammiraglio possono essere riservati a Capitani di Vascello provenienti dai Comandi Navali, senza diritto, però, ad ulteriore avanzamento ad Ammiraglio di Divisione. (Art. 1 della legge).

- (1) A diminuzione del Ruolo Comandi Navali per costituzione del Ruolo dei Comandi Marittimi.  
 (2) Di cui 2 a diminuzione del Ruolo dei Comandi Navali per completamento del Ruolo dei Comandi Marittimi.  
 (3) Di cui 4 a diminuzione del Ruolo dei Comandi Navali per completamento del Ruolo dei Comandi Marittimi.

**CORPO DI STATO MAGGIORE**  
*Ruolo dei Comandi Marittimi (Ruolo C. M.)*

TABELLA 2.

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO				CAPITANI DI FREGATA				CAPITANI DI CORVETTA					
	Immiss. nel grado		Totale	Vacanze necessarie	Immiss. nel grado		Totale	Vacanze necessarie	Immiss. nel grado		Totale	Vacanze necessarie		
Dal ruolo C. N.	Dal grado inferiore del ruolo C. M.	Dai pari grado del ruolo C. N.			Dal grado inferiore del ruolo C. M.	Dai pari grado del ruolo C. N.			Dal grado inferiore del ruolo unico	Promozioni al grado superiore			Fuori organico, in ausiliaria, dimissioni, ecc.	Promozioni al grado superiore
1936 . . .	5	..	5	..	5	14	..	14	6	3	9	..	9	..
1937 . . .	5	..	5	..	10	12	..	12	7	3	10	..	10	..
1938 . . .	5	..	5	..	15	12	..	12	8	6	14	..	14	3
1939 . . .	4	1	5	3	17	9	2	11	6	7	10	2	10	3
1940 . . .	2	2	4	4	17	5	2	7	5	7	6	2	6	4
1941 . . .	2	1	3	3	17	5	2	7	6	7	6	2	6	4
1942 . . .	2	2	4	4	17	5	2	7	5	7	6	2	6	4
Quando vengono attribuiti a Capit. Vascello del Ruolo C. M. posti di Contrammiraglio nel Ruolo C. N. (a)														
Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado														
													4	4
													4	17
													5	14
													14	14
													..	..
													14	14
													..	..
													14	14
													26	26
													38	38
													6	6
													3	3
													3	3
													8	8
													7	7
													6	6
													3	3
													3	3
													7	7
													3	3
													42	42
													42	42
													2	2
													2	2
													4	4
													6	6
													2	2
													4	4
													6	6
													35	35
													35	35

(a) I Capitani di vascello del ruolo C. M. possono avanzare al grado di Contrammiraglio del ruolo C. N. nel limite massimo di due, senza diritto ad ulteriore promozione in S. P. E. (art. 1 della legge).

**CORPO DEL GENIO NAVALE**

*Ruolo delle Direzioni (Ruolo D.)*

ANNI	COLONNELLI					TENENTI COLONNELLI					Posti di ruolo	Passaggi	
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie				Posti di ruolo	Vacanze necessarie						
		Passaggi al ruolo S.	Promozioni al grado superiore	A disposizione, in ausiliaria, dimissioni, ecc.	Totale		Passaggi al ruolo S.	Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in ausiliaria, dimissioni, ecc.	Totale			
1935 . . . . .	12	..	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	..	46	..	..	..	..	53	..	
1936 . . . . .	11	1			3	42	4	} 1)	2	2	8	48	4
1937 . . . . .	10	1 (1)			4	37	5		3	2	10	43	4
1938 . . . . .	9	1			3	32	5		2	2	9	38	4
1939 . . . . .	9	..			2	32	1	2	2	5	36	1	
1940 . . . . .	9	..			2	32	1	2	2	5	36	1	
1941 . . . . .	9	..			2	32	1	2	2	5	36	1	
1942 . . . . .	9	..			2	32	1	2	2	5	36	1	
1943 . . . . .	9	..			1	32	1	1	3	5	36	1	
1944 . . . . .	9	..			2	32	1	2	2	5	36	1	

(1) In base all'art. 32 della legge ed a diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi.  
 (2) A diminuzione del Ruolo delle Direzioni per costituzione del Ruolo dei Servizi.



LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1935

TABELLA 4.

CORPO DEL GENIO NAVALE  
Ruolo dei Servizi (Ruolo S).

ANNI	COLONNELLI						TENENTI COLONNELLI						MAGGIORI					
	Immiss. nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo			Immiss. nel grado			Vacanze necessarie			Organico del ruolo		
	Dal ruolo D	Dal grado inferiore del ruolo S	Totale	Promozioni al grado superiore	A disposizione, in ausiliaria, ecc.	Totale	Dal pari grado D	Dal grado inferiore del ruolo S.	Totale	Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in ausiliaria, ecc.	Totale	Dal pari grado D	Dal grado inferiore del ruolo unico	Totale	Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in ausiliaria, ecc.	Totale
1936 . . .	1	..	1	..	..	1	4	4	..	..	..	4	4	1	5	..	..	5
1937 . . .	1	..	1	..	..	5	5	5	..	..	..	9	9	1	5	..	..	10
1938 . . .	1	..	1	..	..	5	5	5	..	..	..	14	14	2	6	..	1	15
1939 . . .	..	1	1	..	1	1	2	3	1	2	3	14	14	4	5	2	1	17
1940 . . .	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	2	14	14	2	3	1	2	17
1941 . . .	..	1	1	..	1	1	2	3	1	2	3	14	14	2	3	2	1	17
1942 . . .	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	2	14	14	2	3	1	2	17
1943 . . .	..	1	1	..	1	1	2	3	1	2	3	14	14	2	3	2	1	17
1944 . . .	..	1	1	..	1	1	1	2	1	1	2	14	14	2	3	1	2	17

CORPO SANITARIO (Medici)

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				Posti di ruolo
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie			
		Promozioni al grado superiore	A disposizione, in ausiliaria, dimissioni ecc.	Totale		Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in ausiliaria, dimissioni, ecc.	Totale	
1936 . . . . .	7	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	2	30	2	2	4	3
1937 . . . . .	7			1	30	1	3	4	3
1938 . . . . .	7			2	30	2	2	4	3
1939 . . . . .	7			1	30	1	3	4	3
1940 . . . . .	7			2	30	2	2	4	3
1941 . . . . .	7			1	30	1	3	4	3

**CORPO DI COMMISSARIATO**

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				Po C ru
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti di ruolo	Vacanze necessarie			
		Promozioni al grado superiore	A disposizione, in ausiliaria, dimissioni, ecc.	Totale		Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in ausiliaria, dimissioni, ecc.	Totale	
1936 . . . . .	9	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	2	30	2	2	4	
1937 . . . . .	9			2	30	2	2	4	
1938 . . . . .	9			2	30	2	2	4	
1939 . . . . .	9			2	30	2	2	4	
1940 . . . . .	9			1	30	1	3	4	
1941 . . . . .	9			2	30	2	2	4	

**CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				Po d ru
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie			Posti d ruolo	Vacanze necessarie			
		Promozioni al grado superiore	A disposizione, in ausiliaria, dimissioni, ecc.	Totale		Promozioni al grado superiore	Fuori organico, in ausiliaria, dimissioni, ecc.	Totale	
1936 . . . . .	12	Quando si forma la vacanza nel grado superiore	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	2	41	2	3	5	
1937 . . . . .	12			3	41	3	3	6	
1938 . . . . .	12			2	41	2	3	5	
1939 . . . . .	12			3	41	3	3	6	
1940 . . . . .	12			2	41	2	3	5	
1941 . . . . .	12			3	41	3	3	6	

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL S. P. E. DEGLI UFFICIALI  
DEI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.**

GRADO	STATO MAGGIORE		GENIO NAVALE		Ruolo transito o macchine	Armi navali	CORPO SANITARIO	
	Ruolo dei Comandi navali	Ruolo dei Comandi marittimi	Ruolo delle Direzioni	Ruolo dei Servizi			Medici	Farmacisti
Ammiraglio di Armata. . .	65	..	..	..	..	..	..	..
Ammiraglio di Squadra (1). . . . .	63	..	65	..	..	65	..	..
Ammiraglio di Divisione. . . . .	60	..	63	..	..	63	65	..
Contrammiraglio . . . . .	58	..	60	..	..	60	63	..
Capitano di vascello	55	56	58	58	..	58	60	..
Capitano di fregata.	52	54	54	55	..	55	55	58
Capitano di corvetta	50	52	50	52	50	50	52	56
Tenente di vascello . . . . .	45	..	45	..	48	45	50	53
Subalterni . . . . .	45	..	45	..	45	45	50	53

(1) Anche se designato di Armata.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina (*Stampato 611-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

I ruoli organici degli ufficiali dello Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, Medici, Commissari e del Corpo Reale equipaggi marittimi di cui alla tabella *C* annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive varianti, sono modificati come risulta dalla tabella *A* annessa alla presente legge, ferma restando per gli ufficiali dello Stato Maggiore e delle Armi navali la disposizione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella *A*.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

TABELLA A.

QUADRI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI VARI CORPI DELLA REGIA MARINA.

GRADO	Stato Maggiore	Genio Navale	Armi Navali	Medici	Commissari	C. R. E. M.
Ammiraglio d'Armata . . . . .	3	..	..	..	..	..
Ammiraglio di Squadra . . . . .	5	1	} (a) 2	..	..	..
Ammiraglio di Divisione . . . . .	12	2		1	1	..
Contrammiraglio . . . . .	9	3		1	1	..
Capitano di Vascello . . . . .	79	16	7	10	11	..
Capitano di Fregata . . . . .	159	45	23	30	32	..
Capitano di Corvetta . . . . .	190	65	26	39	44	..
Tenente di Vascello . . . . .	470	135	66	87	110	176
Sottotenente di Vascello . . . . .	} 225	60	35	40	40	306
Guardiamarina . . . . .						

(a) Di cui uno solo del grado 3°.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1, la cui approvazione implica quella della tabella *A* di cui si è data testè lettura.

(È approvato).

Si dia lettura degli altri articoli.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

Gli organici previsti dalla tabella *A* di cui al precedente articolo 1° saranno raggiunti entro il 1940, con la gradualità stabilita per ciascun Corpo, dalle tabelle *B-1*, *B-2*, *B-3*, *B-4*, *B-5* e *B-6* annesse alla presente legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle tabelle.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1935

FELICIONI, *Segretario*, legge:

TABELLA B-1.

## CORPO DI STATO MAGGIORE.

GRADO	ORGANICI										
	Al 31 dicembre 1935	1936		1937		1938		1939		1940	
		Variazioni nel l'anno	Organici al 31 dicembre 1936	Variazioni nel l'anno	Organici al 31 dicembre 1937	Variazioni nel l'anno	Organici al 31 dicembre 1938	Variazioni nel l'anno	Organici al 31 dicembre 1939	Variazioni nel l'anno	Organici al 31 dicembre 1940
Ammiraglio d'Armata . . . . .	3	..	3	..	3	..	3	..	3	..	3
Ammiraglio di Squadra . . . . .	5	..	5	..	5	..	5	..	5	..	5
Ammiraglio di Divisione . . . . .	12	..	12	..	12	..	12	..	12	..	12
Contrammiraglio . . . . .	7	..	7	..	7	+ 2	9	..	9	..	9
Capitano di Vascello . . . . .	67	+ 3	70	+ 3	73	+ 3	76	+ 2	78	+ 1	79
Capitano di Fregata . . . . .	129	+ 6	135	+ 6	141	+ 6	147	+ 6	153	+ 6	159
Capitano di Corvetta . . . . .	146	+ 9	155	+ 9	164	+ 9	173	+ 9	182	+ 8	190
Tenente di Vascello . . . . .	461	+ 9	470	..	470	..	470	..	470	..	470
Sottotenente di Vascello . . . . .	278	- 10	268	- 10	258	- 10	248	- 10	238	- 13	225
Guardiamarina . . . . .											

TABELLA B-2.

## CORPO DEL GENIO NAVALE.

GRADO	ORGANICI										
	Al 31 dicembre 1935	1936		1937		1938		1939		1940	
		Variazioni nel l'anno	Organici al 31 dicembre 1936	Variazioni nel l'anno	Organici al 31 dicembre 1937	Variazioni nel l'anno	Organici al 31 dicembre 1938	Variazioni nel l'anno	Organici al 31 dicembre 1939	Variazioni nel l'anno	Organici al 31 dicembre 1940
Generale Ispettore . . . . .	1	..	1	..	1	..	1	..	1	..	1
Tenente Generale . . . . .	2	..	2	..	2	..	2	..	2	..	2
Maggior Generale . . . . .	3	..	3	..	3	..	3	..	3	..	3
Colonnello . . . . .	12	..	12	+ 1	13	+ 2	15	+ 1	16	..	16
Tenente Colonnello . . . . .	46	..	46	- 1	45	..	45	..	45	..	45
Maggiore . . . . .	52	+ 2	54	+ 3	57	+ 3	60	+ 3	63	+ 2	65
Capitano . . . . .	145	- 2	143	- 2	141	- 2	139	- 2	137	- 2	135
Subalterni . . . . .	87	- 5	82	- 6	76	- 6	70	- 5	65	- 5	60

TABELLA B-3.

## CORPO DELLE ARMI NAVALI.

GRADO	ORGANICI										
	Al 31 dicembre 1935	1936		1937		1938		1939		1940	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1936	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1940
Generale Ispettore . . . . .	(a) 2	..	2	..	2	..	2	..	2	..	2
Tenente Generale . . . . .		..	2	..	2	..	2	..	2	..	2
Maggior Generale . . . . .	6	..	6	..	6 + 1	7	..	7	..	7	
Colonnello . . . . .	20	..	20 + 1	21	+ 1	22	..	22 + 1	23		
Tenente Colonnello . . . . .	20 + 1	21	+ 1	22	+ 2	24	+ 1	25	+ 1	26	
Maggiore . . . . .	60	..	60 + 1	61	+ 1	62	+ 2	64	+ 2	66	
Capitano . . . . .	35	..	35	..	35	..	35	..	35	..	35
Subalterni . . . . .											

(a) Di cui uno solo del grado 3°.

TABELLA B-4.

## CORPO SANITARIO (Medici).

GRADO	ORGANICI										
	Al 31 dicembre 1935	1936		1937		1938		1939		1940	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1936	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1940
Tenente Generale . . . . .	1	..	1	..	1	..	1	..	1	..	1
Maggior Generale . . . . .	1	..	1	..	1	..	1	..	1	..	1
Colonnello . . . . .	7	..	7 + 1	8	+ 2	10	..	10	..	10	
Tenente Colonnello . . . . .	30	..	30	..	30	..	30	..	30	..	30
Maggiore . . . . .	36	..	36	..	36 + 2	38	+ 1	39	..	39	
Capitano . . . . .	85	..	85	..	85 + 1	86	+ 1	87	..	87	
Subalterni . . . . .	30 + 2	32	+ 2	34	+ 2	36	+ 2	38	+ 2	40	



LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1935

TABELLA B-5.

## CORPO DI COMMISSARIATO.

GRADO	ORGANICI										
	Al 31 dicembre 1935	1936		1937		1938		1939		1940	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1936	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1940
Tenente Generale . . . . .	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	
Maggior Generale . . . . .	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	1 ..	
Colonnello . . . . .	9 ..	9 ..	9 + 2	11 ..	11 ..	11 ..	11 ..	11 ..	11 ..	11 ..	
Tenente Colonnello . . . . .	30 ..	30 ..	30 + 1	31 + 1	32 ..	32 ..	32 ..	32 ..	32 ..	32 ..	
Maggiore . . . . .	38 + 1	39 + 1	40 + 2	42 + 1	43 + 1	44 ..	44 ..	44 ..	44 ..	44 ..	
Capitano . . . . .	99 + 3	102 + 3	105 + 2	107 + 2	109 + 1	110 ..	110 ..	110 ..	110 ..	110 ..	
Subalterni . . . . .	40 ..	40 ..	40 ..	40 ..	40 ..	40 ..	40 ..	40 ..	40 ..	40 ..	

TABELLA B-6.

## CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI.

GRADO	ORGANICI										
	In base alla legge 20 dicembre 1932 n. 1613	1936		1937		1938		1939		1940	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1936	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1937	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1938	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1939	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1940
Capitano . . . . .	121 + 10	131 + 10	141 + 12	153 + 12	165 + 11	176 ..	176 ..	176 ..	176 ..	176 ..	
Subalterni . . . . .	204 + 19	223 + 19	242 + 22	264 + 21	285 + 21	306 ..	306 ..	306 ..	306 ..	306 ..	

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 2, la cui approvazione implica quella delle tabelle di cui si è data testè lettura.

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli.

FELICIONI, Segretario, legge:

ART. 3.

Il limite di età previsto dall'articolo 37 lettera a) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per i concorsi di

ammissione alla Regia Accademia Navale in qualità di allievi ufficiali del Genio Navale e delle Armi Navali è elevato da 20 a 21 anni.

Parimenti sono elevati da 27 a 30 anni i limiti di età previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613, rispettivamente per il reclutamento degli ufficiali medici e degli ufficiali chimici-farmacisti.

(È approvato).

#### ART. 4.

La presente legge ha vigore dal 1º gennaio 1936-XIV.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

(È approvato).

### Discussione del disegno di legge: Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia Marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia Marina. (*Stampato* n. 612-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Ricci Giorgio. Ne ha facoltà.

RICCI GIORGIO. Onorevoli Camerati, questo disegno di legge che istituisce un ruolo speciale di ufficiali di vascello e di direzione di macchine di complemento della Regia marina, ha lo scopo di sopperire, almeno in parte, alle gravi deficienze numeriche dei ruoli degli ufficiali inferiori di vascello e del genio navale in servizio permanente effettivo. Il provvedimento, oltre a soddisfare necessità permanenti della Regia marina, stimolerà senza dubbio quei giovani, che hanno tendenze alla vita del mare, a frequentare maggiormente gli istituti nautici che attualmente sono alquanto poco frequentati per le scarse possibilità di collocamento che si presentano ai diplomati capitani di lungo corso ed ai macchinisti navali.

La popolazione scolastica di questi istituti si è andata man mano riducendo in questi ultimi anni in una progressione un poco preoccupante. Infatti si sa che l'equilibrio tra la disponibilità degli ufficiali mercantili e la capacità di assorbimento da parte degli armatori, fu rotto nell'immediato

dopoguerra. Gli alti salari richiamarono al mare non solo marinai comuni ma anche la gioventù delle scuole medie che si indirizzò in massa verso gli istituti nautici, e gli iscritti salirono ben presto a cifre sempre più alte: dei 1152 iscritti dell'anno scolastico 1913-14 si è passati progressivamente ai 5045 del 1921-22. In questo ultimo anno i licenziati sono stati 871.

La situazione fu subito rilevata dall'occhio vigile di Sua Eccellenza Costanzo Ciano, allora Commissario alla marina mercantile, il quale provvide con il Regio decreto 22 aprile 1923 alla soppressione degli Istituti nautici di Porto Maurizio, Procida, Ortona a Mare, Trapani, Riposto e Chioggia. Con questo ed altri successivi provvedimenti, si ottenne lo scopo che si voleva conseguire, di limitare cioè il numero dei licenziati dagli Istituti nautici e adeguarli alle richieste dell'armamento nazionale. Così dagli 871 licenziati predetti si scese gradatamente ai 647 dell'anno scolastico 1925-26 ed ai 220 dell'anno scolastico 1929-30.

Ora tale numero resta quasi invariato, ma se a questo si aggiungono i provenienti dagli esterni e da altre scuole professionali, si riscontra sempre una esuberanza all'attuale esigenza dell'armamento nazionale.

Il provvedimento, sono certo, sarà accolto con entusiasmo dai giovani licenziati capitani e macchinisti navali, che desiderosi di prendere la via del mare, sono oggi impossibilitati di iniziare tale carriera nella marina mercantile dove non c'è posto che soltanto per una parte di essi. La possibilità che si presenta a costoro, col nuovo provvedimento, di trascorrere, fino al 42º anno di età, la vita sulle nostre belle navi da guerra, rappresenta un lusinghiero ed attraente miraggio che inciterà molti a frequentare i nostri istituti nautici, i quali si renderanno così benemeriti, ai fini della preparazione di questi professionisti marinari e della propaganda marinara nel paese. Anche la marina mercantile sentirà benefiche ripercussioni da questo provvedimento, perchè nel maggior numero di licenziati capitani e macchinisti si avrà un maggior campo di scelta per la formazione dei quadri di stato maggiore navigante; e così pure il ruolo ordinario degli ufficiali di complemento della Regia marina si arricchirà di elementi già provati ad ogni contingenza.

Onorevoli Camerati, la fusione spirituale tra ufficiali militari e mercantili è ormai un fatto compiuto sotto il segno del Littorio, scolpito sulle prue taglienti delle nostre belle navi da guerra.

Questo provvedimento dimostra ancora una volta le possibilità di questa fusione, e manifesta la profonda ed affettuosa premura che ha il Ministro della marina per gli ufficiali della nostra marina mercantile che su tutti i mari del mondo portano alto, temuto e rispettato il nostro tricolore. E anche tutti coloro che non beneficieranno direttamente di questo provvedimento, resteranno oltremodo sensibili per questo alto significato di valorizzazione della propria categoria che viene immessa così nel corpo vivo ed operante della colta schiera degli ufficiali della Regia marina in servizio permanente ed effettivo.

Come ufficiale di complemento della Regia marina e come ufficiale della marina mercantile, sono certo di interpretare i sentimenti dei miei commilitoni e colleghi nell'esternare al Duce, Ministro della marina, e al suo valoroso collaboratore, ammiraglio Cavagnari, l'entusiastico, riconoscente e devoto ringraziamento, esprimendo altresì la certezza che essi, quando il Duce comanderà, sapranno ripetere le gesta gloriose, antiche e recenti, del marinaio d'Italia. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la marina.

**CAVAGNARI, Sottosegretario di Stato per la marina.** (*Vivi applausi*). Onorevoli Camerati, per ordine del Capo del Governo, Ministro per la Marina, ringrazio cordialmente gli onorevoli Relatori e la Giunta generale del bilancio per il tributo di alta competenza portato alla illustrazione dei disegni di legge riguardanti gli ufficiali della Regia Marina ed ora sottoposti alla vostra approvazione. Il mio ringraziamento è anche rivolto a tutti gli onorevoli componenti la Giunta e al camerata Ricci per la loro proficua partecipazione all'esame dei disegni di legge in parola.

Nelle dichiarazioni che ebbi l'onore di fare l'anno scorso dinanzi al Parlamento, in sede di bilancio, avevo messo in evidenza la necessità di affrontare decisamente e in profondità il problema organico dei Corpi degli ufficiali della Regia marina per superare un notevole disagio da non breve tempo sentito, dagli individui come dalle gerarchie; e più ancora per prevenire una crisi che si rivelava inevitabile, nei quadri e nelle carriere, se non fossero stati tempestivamente disposti adeguati provvedimenti.

Più di recente, nel corso della discussione generale del bilancio della marina, svoltasi in quest'Aula nel marzo dell'anno volgente, ho precisato gli aspetti del problema organico che si imponeva alla nostra meditazione, e ho

potuto annunziarvi che le soluzioni erano state concretate in tre disegni di legge di imminente presentazione alla Camera.

Oltre un anno di studio ci è occorso per conseguire il risultato che ci eravamo proposto; ed oggi posso dichiararvi — credo che anche voi l'abbiate constatato — con perfetta serenità di coscienza che ritengo che le disposizioni legislative sottomesse al vostro giudizio risolvano le gravi questioni in questa materia tanto delicata, con chiara visione delle necessità e con spirito di indiscutibile equità.

Le leggi militari, più di tutte le altre, sentono l'impellenza del sollecito progressivo adeguamento alle esigenze dell'organismo che regolano.

Fra le leggi militari, quelle sull'avanzamento hanno più spiccato questo carattere e per esse è condizione essenziale di successo la tempestività della loro evoluzione.

Ma sterili sarebbero i risultati, se l'invenzione giuridica non avesse riferimento a consistenze dei quadri sufficientemente ragguagliate alle necessità dell'apparecchio guerresco.

Queste riflessioni giustificano la inscindibilità dei disegni di legge proposti oggi ai vostri suffragi.

Il loro complesso poggia su questi capisaldi:

Organici proporzionati allo sviluppo della flotta e dei servizi di competenza della Marina militare;

Azione selezionatrice dell'avanzamento ed utilizzazione appropriata di tutte le energie;

Creazione di più stretti vincoli di solidarietà e comunanza di vita tra i quadri permanenti della marina militare e quelli della marina mercantile, con reciproco notevolissimo vantaggio negli anni di pace come nel corso di una guerra.

Onorevoli Camerati, i disegni di legge sulla Marina militare, presentati oggi dal Governo Fascista, rappresentano il massimo sforzo che si poteva chiedere al pubblico erario per sopperire alle inderogabili esigenze organiche.

Le conclusioni, cui è pervenuta la vostra Giunta in merito, mi danno sicuro affidamento che ad essi non mancherà la vostra cordiale approvazione. (*Vivissimi applausi*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

FELICIONI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È istituito un ruolo speciale di ufficiali inferiori di complemento della Regia marina appartenenti ai Corpi di Stato Maggiore e per la Direzione delle macchine da trattarsi in servizio attivo fino, al massimo, al compimento del 42° anno di età.

Nel suddetto ruolo possono essere iscritti, a domanda, gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e per la Direzione delle macchine che abbiano ultimata la ferma di leva o quella volontaria.

(È approvato).

ART. 2.

Il numero degli ufficiali di complemento da iscrivere nel ruolo speciale di cui al precedente articolo è stabilito annualmente con decreto del Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze, entro i limiti fissati dalla seguente tabella:

A) *Ufficiali dello Stato Maggiore.*

Tenenti di vascello . . . . .	N.	96
Sottotenenti di vascello . . . . .	}	» 238
Guardiamarina . . . . .		
Totale . . . . .	N.	334

B) *Ufficiali per la Direzione macchine.*

Capitani . . . . .	N.	60
Tenenti . . . . .	}	» 139
Sottotenenti . . . . .		
Totale . . . . .	N.	199

Nel numero sopra indicato sono compresi gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e per la Direzione macchine in servizio per ferme volontarie.

Nel determinare il numero degli ufficiali da iscrivere annualmente nel ruolo speciale di cui al presente articolo si terrà conto, oltre che dei suddetti ufficiali di complemento in servizio con ferme volontarie e degli ufficiali inferiori dello Stato Maggiore e per la Direzione macchine delle categorie in congedo richiamati in temporaneo servizio attivo per esigenze di carattere ordinario, anche della spesa derivante dalla nomina in soprannumero a guardiamarina e a sottotenente in S. P. E., di cui al Regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 162.

Il numero degli ufficiali previsti dai precedenti comma 2° e 3° dovrà pertanto trovare compenso in altrettanti posti vacanti nei ruoli di cui al 1° comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 3.

L'iscrizione nel ruolo speciale è fatta inizialmente per anni tre, allo scadere dei quali può essere confermata annualmente fino al limite di età di cui all'articolo 1.

Tanto la iscrizione iniziale per anni tre, quanto le successive conferme vengono concesse, su domanda, a quegli ufficiali che, a giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Ministro, posseggano le necessarie qualità professionali, militari e morali.

I prescelti conservano la loro anzianità assoluta e relativa.

(È approvato).

ART. 4.

Per l'avanzamento nel ruolo speciale non sono prescritti esami nè corsi d'istruzione.

Le promozioni nel ruolo speciale avranno luogo distintamente per ciascun corpo e saranno effettuate col criterio dell'anzianità per i guardiamarina ed i sottotenenti per la Direzione macchine, ed a scelta assoluta per i sottotenenti di vascello ed i tenenti per la Direzione macchine, indipendentemente dal posto da essi già occupato nel corrispondente ruolo ordinario di ufficiali di complemento.

Le condizioni di imbarco per la promozione sono quelle stabilite per i pari grado del S. P. E.; quelle minime di permanenza nel grado sono di anni tre per i guardiamarina e sottotenenti per la Direzione macchine e di anni sette per i sottotenenti di vascello e tenenti per la Direzione macchine, fermo restando in ogni caso il disposto del 1° comma dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 5.

Gli ufficiali del ruolo di cui all'articolo 1 cessano di farne parte:

- a) al compimento del 42° anno di età;
- b) a domanda;
- c) per infermità che li rendano inabili a continuare o a riassumere il servizio, dopo trascorsi 12 o 6 mesi continuativi di infermità, a seconda che questa dipenda o no da cause di servizio;

d) perchè non confermati in servizio, a norma dell'articolo 3 della presente legge;

e) perchè dispensati per scarso rendimento, inidoneità agli uffici del grado od altri motivi, su proposta delle Autorità dalle quali dipendono e sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

(È approvato).

#### ART. 6.

Durante i periodi di infermità di cui alla lettera c) del precedente articolo, spettano agli ufficiali le stesse competenze degli ufficiali pari grado del S. P. E. collocati nella corrispondente posizione di aspettativa.

(È approvato).

#### ART. 7.

Agli ufficiali di complemento del ruolo speciale, che lasciano il servizio in applicazione delle lettere a) c) d) del precedente articolo 5, è corrisposta una indennità pari al totale dei versamenti effettuati alla « Cassa ufficiali della Regia marina », di cui al seguente articolo 9, aumentati degli interessi e di altri eventuali premi, secondo le norme e condizioni che saranno stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Inoltre gli ufficiali anzidetti, se dispensati dal servizio in base alla lettera d) dell'articolo 5 e sempre che la dispensa non derivi da scarso rendimento o da inidoneità agli uffici del grado, sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza loro spettante in un biennio.

Agli ufficiali di complemento del ruolo speciale che lasciano invece il servizio in applicazione della lettera e) del precedente articolo 5, è corrisposta una indennità pari ai versamenti del 6 per cento sullo stipendio da essi effettuati alla « Cassa ufficiali della Regia marina », aumentati degli interessi secondo le norme e condizioni fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Nessun trattamento economico spetta agli ufficiali previsti dalla lettera b) del precedente articolo 5, all'atto della loro cessazione dal servizio.

(È approvato).

#### ART. 8.

L'ufficiale di complemento che, per il motivo di cui alla lettera a) del precedente articolo 5, cessa di appartenere al ruolo spe-

ciale istituito con la presente legge, consegue, all'atto della cessazione, se ritenuto idoneo, la promozione al grado superiore nel ruolo ordinario degli ufficiali di complemento del proprio Corpo, fermo restando però il disposto del 1° comma dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e sue successive modificazioni.

(È approvato).

#### ART. 9.

Gli stipendi lordi degli ufficiali di complemento del ruolo speciale sono soggetti ad una ritenuta mensile del 6 per cento a favore della « Cassa ufficiali della Regia marina », per la costituzione di un fondo destinato alla liquidazione della indennità di cui al precedente articolo 7.

Al fondo di cui trattasi contribuisce, in aggiunta, l'Amministrazione della Regia marina con una quota mensile pari al 4 % dello stipendio lordo.

(È approvato).

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

#### ART. 10.

Per la prima formazione dei ruoli di cui all'articolo 1 gli ufficiali saranno tratti, previa loro domanda ed a giudizio insindacabile del Ministro per la marina, dagli ufficiali di complemento che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano comunque in temporaneo servizio attivo non per obblighi di leva o ferma volontaria.

Fino alla concorrenza rispettivamente di un quarto dell'organico fissato dall'articolo 2 per i tenenti di vascello e per i capitani per la Direzione macchine e di un decimo per i sottotenenti di vascello ed i tenenti per la Direzione macchine, come pure per i guardiamarina ed i sottotenenti per la Direzione macchine, possono esservi ammessi ufficiali da richiamare dal congedo nei limiti di anzianità e secondo le condizioni che saranno stabilite dal Ministro per la marina.

Il servizio prestato dagli ufficiali di cui ai due comma precedenti, dopo quello di leva o volontario, viene computato, agli effetti della conferma nel ruolo speciale, in deduzione dei 3 anni prescritti dal 1° comma del precedente articolo 3.

Sono abrogati gli ultimi tre comma dell'articolo 23 della legge 8 luglio 1926, nu-

mero 1178, modificati dall'articolo 9 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, numero 2482, convertito nella legge n. 3328, in data 27 dicembre 1928 e l'articolo 51 della citata legge 8 luglio 1926, n. 1178.

È altresì abrogata ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Presentazione di un disegno di legge.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. D'ordine di S. E. il Primo Ministro, Capo del Governo, Ministro degli esteri, ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 590, che ha dato approvazione agli Accordi di carattere commerciale fra l'Italia e la Gran Bretagna stipulati in Roma, mediante scambio di Note, il 18 marzo 1935 e il 27 aprile dello stesso anno. (662)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'educazione nazionale della presentazione, per ordine di S. E. il Capo del Governo, Ministro degli esteri, della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Commissione competente.

### Approvazione del disegno di legge: Autorizzazione, entro determinati limiti, ad eseguire lavori di riparazione urgenti al Regio naviglio, prima del perfezionamento amministrativo dei relativi contratti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione, entro determinati limiti, ad eseguire lavori di riparazione urgenti al Regio naviglio, prima del perfezionamento amministrativo dei relativi contratti. (*Stampato* n. 613-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« Nei casi di urgenza, l'esecuzione dei contratti, relativi a lavori di riparazione del Regio naviglio, può avere inizio, con l'autorizzazione del Ministro della marina, prima della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di approvazione, quando sia richiesta.

« L'Amministrazione curerà che gli atti abbiano corso con la massima sollecitudine e la dichiarazione motivata d'urgenza del Ministro sarà comunicata alla Corte dei conti.

« In caso di mancata approvazione del contratto l'assuntore non avrà diritto che al pagamento delle provviste e dei lavori fatti.

« La facoltà di cui al 1° comma del presente articolo può essere esercitata limitatamente a metà dell'importo dei lavori ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Disposizioni di carattere transitorio riguardanti i sottufficiali e militari di truppa della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni di carattere transitorio riguardanti i sottufficiali e militari di truppa della Regia Aeronautica (*Stampato* n. 614-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

Fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV è in facoltà del Ministro dell'aeronautica di far luogo alla promozione, ad anzianità ed a scelta, dei sergenti maggiori e dei primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria, anche se non abbiano frequentato e superato, rispettivamente, il corso di perfezionamento ed il corso complementare di cui agli articoli 37 e 41 del decreto commissariale 24 agosto 1924-II e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 2.

Fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV i sottufficiali e i militari di truppa richiamati in servizio temporaneo dal congedo potranno essere ammessi, con norme da stabilirsi dal Ministero dell'aeronautica, a conseguire una sola promozione ad anzianità al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del richiamo, purchè siano stati promossi, almeno da un anno, i pari grado ed anzianità dei corrispondenti ruoli e delle corrispondenti categorie in servizio effettivo di carriera.

(È approvato).

## ART. 3.

I sergenti maggiori ed i primi avieri, che abbiano quattro anni di permanenza nel grado, potranno essere ammessi, fino a tutto l'anno 1936-XIV-XV, al godimento della indennità di mestiere nella misura di cui al 2° comma dell'articolo 17 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, anche se non abbiano frequentato e superato i corsi professionali istituiti per tali gradi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Completamento dell'assetto edilizio degli Ospedali e degli Istituti clinici di Torino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Completamento dell'assetto edilizio degli Ospedali e degli Istituti clinici di Torino (*Stampato* n. 617-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

Con apposite convenzioni, che saranno stipulate con gli enti interessati, sarà provveduto al compimento delle opere di assetto edilizio degli Ospedali e delle Cliniche universitarie di Torino, affidate al Consorzio di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 3, ed alla nuova sistemazione edilizia della Regia Opera

di Maternità e della Regia Clinica ostetrico-ginecologica di Torino.

Le dette convenzioni saranno approvate con decreti emanati dal Ministro dell'educazione nazionale di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.

L'alta sorveglianza sui lavori è deferita al Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

## ART. 2.

È autorizzata a tal fine la spesa complessiva di lire 15,000,000, quale contributo dello Stato, che non potrà essere superato per alcun motivo, e che sarà assegnato per lire 9,000,000 al compimento delle opere di assetto degli Ospedali e delle Cliniche universitarie, e per lire 6,000,000 alla sistemazione della Regia Opera di Maternità e della Regia Clinica ostetrico-ginecologica.

(È approvato).

## ART. 3.

La detta somma di lire 15,000,000 sarà stanziata nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale in quote uguali di lire 5 milioni ciascuna per ognuno degli esercizi finanziari 1937-38, 1938-39, 1939-40.

(È approvato).

## ART. 4.

Sono estese a tutti gli atti e contratti relativi alla esecuzione dei lavori anzidetti le disposizioni di favore e le esenzioni e facilitazioni fiscali concesse per i lavori che già si eseguono in Torino per la sistemazione degli Ospedali e delle Cliniche universitarie.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Completamento dell'assetto edilizio della Regia Università e dei Regi Istituti superiori di Bologna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Completamento dell'assetto edilizio della Regia Università e dei Regi Istituti superiori di Bologna. (*Stampato* n. 618-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.  
Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *segretario*, legge:

ART. 1.

Per completare la sistemazione edilizia della Regia Università e dei Regi Istituti superiori di Bologna sarà stipulata fra lo Stato e gli enti locali una convenzione suppletiva da approvarsi con decreto del Ministro della educazione nazionale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.

L'alta sorveglianza sui lavori è deferita al Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata a tale fine la spesa di lire 10 milioni quale contributo dello Stato, che non potrà essere aumentato per alcun motivo, e che sarà inserita nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, per lire 3,500,000 in ciascuno degli esercizi 1937-38 e 1938-39 e per lire 3,000,000 nell'esercizio 1939-40.

(È approvato).

ART. 3.

Sono estese a tutti gli atti e contratti relativi alla esecuzione dei lavori affidati al detto Consorzio le disposizioni contenute nella precedente Convenzione 19 ottobre 1929-VII e le esenzioni e facilitazioni fiscali concesse per i lavori eseguiti in base alla detta convenzione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Nuove norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce (*Stampato* n. 622-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.  
Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *segretario*, legge:

ART. 1.

I Podestà dei comuni nei quali è istituito il mercato all'ingrosso del pesce, ai sensi degli articoli 72 e seguenti del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono tenuti a nominare annualmente una Commissione consultiva e di vigilanza circa il funzionamento dei mercati stessi, della quale fanno parte il Direttore del mercato, un rappresentante della Federazione Provinciale Fascista ed un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle 5 Federazioni Nazionali Fasciste: degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, degli artigiani, delle cooperative di produzione e lavoro e dei commercianti dei prodotti della pesca.

La Commissione è presieduta dal dirigente del servizio annona o da altro funzionario cui il Podestà del rispettivo comune ritenga conferire tale incarico.

(È approvato).

ART. 2.

I componenti la Commissione hanno facoltà di accesso nel mercato all'ingrosso del pesce e di ottenere in visione dalla Direzione del mercato i documenti relativi al funzionamento del mercato stesso.

(È approvato).

ART. 3.

Il parere della Commissione è obbligatorio per tutte le modificazioni ai regolamenti ed in genere all'ordinamento del mercato che fossero proposte dal Comune.

Tali pareri debbono essere integralmente trasmessi al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

(È approvato).

ART. 4.

È obbligo del Presidente di convocare la Commissione almeno una volta ogni trimestre per un esame dell'andamento del mercato e tutte le volte che tale convocazione sia richiesta da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per lo studio di particolari argomenti.

Le conclusioni delle riunioni della Commissione vengono inviate in copia integrale al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

(È approvato).



## ART. 5.

Le prestazioni dei componenti la Commissione sono gratuite. Le riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcun compenso.

(È approvato).

## ART. 6.

L'articolo 75 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è abrogato.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Mutamento della denominazione di Monti di Pietà in « Monti di Pegni ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Mutamento della denominazione di Monti di Pietà in « Monti di Pegni ». (*Stampato* n. 623-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« I Monti di Pietà, disciplinati dalla legge 4 maggio 1898, n. 169, e dal relativo Regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1899, n. 185 e da successive disposizioni, assumono la denominazione di « Monti di Pegni ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali (*Stampato* n. 624-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

## ART. 1.

A partire dall'esercizio 1936-37 sono aumentati di lire 2 milioni annui, per la durata di anni 25, gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720 e dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, ed è diminuito di pari somma lo stanziamento previsto dall'articolo 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 2.

Il limite massimo dello stanziamento previsto dall'articolo 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni, è ridotto a lire 35,500,000.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole camerata Carusi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CARUSI, *Presidente della Commissione per le petizioni*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione su un elenco di petizioni. (Doc. IV, n. 5).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Coordinamento del disegno di legge: Norme per la riforma degli Istituti per le Case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale tra gli Istituti predetti.

PRESIDENTE. Valendomi dell'autorizzazione chiesta alla Camera, procederò ora al coordinamento del disegno di legge, già approvato per alzata e seduta: Norme per la riforma degli Istituti per le Case Popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale tra gli Istituti predetti.

In dipendenza dell'emendamento apportato all'articolo 1, alle parole « enti » o « ente » debbono sostituirsi rispettivamente le altre « Istituti » o « Istituto » nei seguenti articoli del disegno di legge:

Articolo 2, comma 1º, 2º e 3º; articolo 3, comma 2º; articolo 4, comma 3º; articolo 5, comma 1º; articolo 6, comma 1º; articolo 7, comma 1º; articolo 8, comma 1º.

Non essendovi osservazioni in contrario, queste modificazioni di forma si intendono approvate, e saranno introdotte nel testo definitivo del disegno di legge.

### Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui primi dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1229, che autorizza l'assunzione di impegni per la complessiva somma di lire 1,200,000,000 negli esercizi 1934-35 e seguenti per il rinnovamento del materiale aeronautico e per la ricostituzione delle scorte; (219)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 315, concernente una nuova ripartizione del fondo di lire 1,200,000,000 per spese straordinarie per l'aeronautica; (581)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 272, che ha dato approvazione alla Convenzione culturale fra l'Italia e l'Ungheria, firmata in Roma il 16 febbraio 1935; (563)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario; (569)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 409, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 25 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale l'olio di sesamo viene escluso dal regime convenzionale stabilito dal Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923; (571)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito; (583)

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento di Littoria e delle relative norme di attuazione; (584)

Norme per la riforma degli Istituti per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale tra gli Istituti predetti; (588)

Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissariato per la provincia di Napoli; (589)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 478, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 5,375,000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie e urgenti per il Po e l'Adige; (590)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 342, recante provvedimenti per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale; (592)

Approvazione del Protocollo concernente i libri ferroviari della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, firmato in Roma il 7 luglio 1934, anno XII, tra l'Italia, l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria, la Compagnia anzidetta e il Comitato dei portatori di obbligazioni della stessa, nonché del relativo Protocollo di firma di pari data. (599)

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).*

### Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta su altri dodici disegni di legge, già approvati per alzata e seduta.

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Fascista assistenza dipendenti Enti locali; (600)

Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre; (609)

Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina; (610)

Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia Marina; (611)

Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia Marina; (612)

Autorizzazione, entro determinati limiti, ad eseguire lavori di riparazione urgenti al

Regio naviglio, prima del perfezionamento amministrativo dei relativi contratti; (613)

Disposizioni di carattere transitorio riguardanti i sottufficiali e militari di truppa della Regia Aeronautica; (614)

Completamento dell'assetto edilizio degli Ospedali e degli Istituti clinici di Torino; (617)

Completamento dell'assetto edilizio della Regia Università e dei Regi Istituti superiori di Bologna; (618)

Nuove norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce; (622)

Mutamento della denominazione di Monti di Pietà in « Monti di Pegni »; (623)

Aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali. (624).

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).*

### Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1229, che autorizza l'assunzione di impegni per la complessiva somma di lire 1,200,000,000 negli esercizi 1934-35 e seguenti per il rinnovamento del materiale aeronautico e per la ricostituzione delle scorte: (219)

Presenti e votanti. . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	300
Voti contrari . . . . .	—

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 315, concernente una nuova ripartizione del fondo di lire 1,200,000,000 per spese straordinarie per l'aeronautica: (581)

Presenti e votanti. . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	300
Voti contrari . . . . .	—

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 272, che ha dato approvazione alla Convenzione culturale

fra l'Italia e l'Ungheria, firmata in Roma il 16 febbraio 1935: (563)

Presenti e votanti. . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	4

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, riguardante esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario: (569)

Presenti e votanti. . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	4

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 409, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Austria il 25 marzo 1935, mediante scambio di Note, col quale l'olio di sesamo viene escluso dal regime convenzionale stabilito dal Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923: (571)

Presenti e votanti. . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	4

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, recante modificazioni alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito: (583)

Presenti e votanti. . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	299
Voti contrari . . . . .	1

*(La Camera approva).*

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento di Littoria e delle relative norme di attuazione: (584)

Presenti e votanti. . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	297
Voti contrari . . . . .	3

*(La Camera approva).*

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1935

Norme per la riforma degli Istituti per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale tra gli Istituti predetti: (588)

Presenti e votanti. . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Espropriazioni da eseguirsi dall'Alto Commissariato per la provincia di Napoli: (589)

Presenti e votanti. . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	298
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 478, riguardante l'autorizzazione di spesa di lire 5,375,000 per l'esecuzione di opere idrauliche straordinarie e urgenti per il Po e l'Adige: (590)

Presenti e votanti. . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 342, recante provvedimenti per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale: (592)

Presenti e votanti. . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	298
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Approvazione del Protocollo concernente i libri ferroviari della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, firmato in Roma il 7 luglio 1934, anno XII, tra l'Italia, l'Austria, la Jugoslavia, l'Ungheria, la Compagnia anzidetta e il Comitato dei portatori di obbligazioni della stessa, nonchè del relativo Protocollo di firma di pari data: (599)

Presenti e votanti. . . . .	300
Maggioranza . . . . .	151
Voti favorevoli . . . . .	298
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Albertini — Alessandrini — Amato — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ardissona — Arias — Arlotti — Arnoni — Asinari di San Marzano.

Baccarini — Bacci — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barengi — Basile — Beelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bisi — Bleiner — Bolzon — Bombini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Bufarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calveti — Calzabini — Canelli — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Caradonna — Carapelle — Carretto — Carusi — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollanza — Cupello.

Da Empoli — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Genaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giunti Pietro — Gorio — Guglielmotti — Guidi — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchini — Maruccci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Moretti — Mori Nino — Morigi — Morselli — Motolese.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Olivetti — Olmo — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pennavaria — Perna — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino di Capuano — Preti.

Rabotti — Raffaeli — Razza — Redenti — Riccardi — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rotigliano.

Sacco — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Sero — Serpieri — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Starace — Steiner — Supplej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Urso — Usai.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

*Sono in congedo:*

Ascione.

Motta.

Valery — Verga.

*Sono ammalati:*

Bilucaglia.

De Carli Nicolò — Dolfin.

Foschini.

Marchi.

Redaelli.

Tredici.

Verdi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Agodi — Alberici — Asquini.

Baragiola — Biagi — Boidi — Borriello.

Capri-Cruciani — Carlini — Colombati.

Dalla Bona — Donegani.

Fancello.

Gangitano — Gorini — Gusatti Bonsembiante.

Maraini — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Melchiori — Mendini — Moro Aurelio.

Oggianu — Oppo Cipriano Efsio.

Paolini — Pesenti Antonio — Pinchetti — Puppini.

Racheli — Rossi Ottorino.

Spizzi.

Vezzani.

*Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Barni.

Oddo Vincenzo.

Pettini.

**Risultato della seconda votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Fascista assistenza dipendenti enti locali: (600)

Presenti e votanti. . . . . 304

Maggioranza . . . . . 153

Voti favorevoli . . . . . 303

Voti contrari . . . . . 1

(La Camera approva).

Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre: (609)

Presenti e votanti. . . . . 304

Maggioranza . . . . . 153

Voti favorevoli . . . . . 303

Voti contrari . . . . . 1

(La Camera approva).

Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina: (610)

Presenti e votanti. . . . . 304

Maggioranza . . . . . 153

Voti favorevoli . . . . . 304

Voti contrari . . . . . —

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 MAGGIO 1935

Nuovi organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia Marina: (611)

Presenti e votanti . . . . 304  
Maggioranza . . . . . 153  
Voti favorevoli . . . . 304  
Voti contrari . . . . . —

(La Camera approva).

Istituzione di un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia Marina: (612)

Presenti e votanti . . . . 304  
Maggioranza . . . . . 153  
Voti favorevoli . . . . 304  
Voti contrari . . . . . —

(La Camera approva).

Autorizzazione, entro determinati limiti, ad eseguire lavori di riparazione urgenti al Regio naviglio, prima del perfezionamento amministrativo dei relativi contratti: (613)

Presenti e votanti . . . . 304  
Maggioranza . . . . . 153  
Voti favorevoli . . . . 303  
Voti contrari . . . . . 1

(La Camera approva).

Disposizioni di carattere transitorio riguardanti i sottufficiali e militari di truppa della Regia Aeronautica: (614)

Presenti e votanti . . . . 304  
Maggioranza . . . . . 153  
Voti favorevoli . . . . 302  
Voti contrari . . . . . 2

(La Camera approva).

Completamento dell'assetto edilizio degli Ospedali e degli Istituti clinici di Torino (617)

Presenti e votanti . . . . 304  
Maggioranza . . . . . 153  
Voti favorevoli . . . . 303  
Voti contrari . . . . . 1

(La Camera approva).

Completamento dell'assetto edilizio della Regia Università e dei Regi Istituti superiori di Bologna: (618)

Presenti e votanti . . . . 304  
Maggioranza . . . . . 153  
Voti favorevoli . . . . 302  
Voti contrari . . . . . 2

(La Camera approva).

Nuove norme per la migliore disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce: (622)

Presenti e votanti . . . . 304  
Maggioranza . . . . . 153  
Voti favorevoli . . . . 301  
Voti contrari . . . . . 3

(La Camera approva).

Mutamento della denominazione di Monti di Pietà in « Monti di Pegni »: (623)

Presenti e votanti . . . . 304  
Maggioranza . . . . . 153  
Voti favorevoli . . . . 301  
Voti contrari . . . . . 3

(La Camera approva).

Aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali: (624)

Presenti e votanti . . . . 304  
Maggioranza . . . . . 153  
Voti favorevoli . . . . 303  
Voti contrari . . . . . 1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Aghemo — Albertini — Alessandrini — Amato — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ardissonne — Arias — Arlotti — Arnoni — Asinari di San Marzano.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Basile — Belelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Biggini — Bisi — Bleiner — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Calzabini — Canelli — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Caradonna — Carapelle — Carretto — Carusi — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cilento — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocea — Coceani — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza — Cupello.

Da Empoli — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Fran-

cisci — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — Dentice di Frasso — De Regibus — Diaz — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Farinacci — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossa Davide — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Genaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giordani — Giunti Pietro — Gorio — Guglielmotti — Guidi — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lanfranconi — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Livoti — Locurcio — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Mazzucotelli — Medici del Vascello — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Morselli — Motolese.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Olivetti — Olmo — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pennavaria — Perna — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pocherra — Polverelli — Postiglione — Pottino di Capuano — Preti.

Rabotti — Raffaelli — Razza — Redenti — Riccardi — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti —

Serena — Serono — Serpieri — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani-Lombardo — Tringali Casanova — Tullio — Tumedei.

Urso — Usai.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

*Sono in congedo:*

Ascione.

Motta.

Valery — Verga.

*Sono ammalati:*

Bilucaglia.

De Carli Nicolò — Dolfin.

Foschini.

Marchi.

Redaelli.

Tredici.

Verdi.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Agodi — Alberici — Asquini.

Baragiola — Biagi — Boidi — Borriello.

Capri-Cruciani — Carlini — Colombati.

Dalla Bona — Donegani.

Fancello.

Gangitano — Gorini — Gusatti Bonsembiante.

Maraini — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Melchiori — Mendini — Moro Aurelio.

Oggianu — Oppo Cipriano Efisio.

Paolini — Pesenti Antonio — Pinchetti — Puppini.

Rachelì — Rossi Ottorino.

Spizzi.

Vezzani.

*Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Barni.

Oddo Vincenzo.

Pettini.

### Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Comunico che domani, prima della seduta pubblica, la Camera si riunirà alle 15,30 in Comitato segreto.

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

[*Discussione dei disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 333, col quale si provvede alla direzione delle Regie Rappresentanze Diplomatiche presso Governi Esteri che rimanessero prive dei Capi Missioni chiamati a funzioni di Governo e alla situazione di ruolo di questi ultimi. (574)

2 — Istituzione di una cattedra di « Onde elettromagnetiche » presso la Facoltà di scienze della Regia Università di Roma. (578)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441, contenente norme sulle attribuzioni del Comitato corporativo centrale. (580)

4 — Costruzione di un ponte sul Tevere nella città di Roma. (585)

5 — Assoggettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare degli obbligati al servizio d'istruzione premilitare e post-militare. (604)

6 — Norme relative al riacquisto della capacità militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacità militare e all'istituzione di reparti militari speciali. (605)

7 — Varianti alla legge 11 marzo 1926-IV, n. 395, relativa alla costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario. (606)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 257, che approva una Convenzione stipulata tra il Ministero dell'aeronautica e la Compagnia nazionale aeronautica per la cessione allo Stato dell'Aeroporto del Littorio. (615)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1935-XIII, n. 360, che approva la Convenzione 13 febbraio 1935-XIII, aggiuntiva a quella stipulata il 4 gennaio 1935-XIII, tra lo Stato e la Compagnia nazionale aeronautica, riguardante il trasferimento in proprietà dello Stato dei beni costituenti l'Aeroporto del Littorio. (616)

10 — Modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena. (620)

11 — Istituzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. (621)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 305, recante provvedimenti a favore dei produttori

di bozzoli per la campagna bacologica 1935. (625)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1935-XIII, n. 446, concernente la proroga della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle ferrovie dello Stato. (626)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1935-XIII, n. 393, col quale è accordato alla società Lariana, concessionaria ed esercente il pubblico servizio di navigazione sul Lago di Como, un sussidio straordinario di lire 300.000. (627)

15 — Riduzione di tariffa per la spedizione da parte di Case fonografiche di pieghi o pacchi contenenti dischi diretti alla Discoteca di Stato. (629)

16 — Tasse sui proventi dei trasporti di persone e bagagli sulle ferrovie dello Stato. (630)

17 — Disposizioni concernenti il piano di risanamento e costruzioni edilizie in Livorno. (631)

18 — Costituzione dell'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento. (644)

19 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (439)

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936. (441)

Approvazione dell'Accordo italo-britannico-egiziano per la delimitazione del confine fra la Libia ed il Sudan, Accordo stipulato in Roma mediante scambio di Note il 20 luglio 1934, con effetto dallo stesso giorno. (543)

Approvazione dell'Accordo italo-britannico per la delimitazione del confine tra la Somalia italiana ed il Chenia, firmato a Firenze il 17 dicembre 1927, e dell'Accordo relativo, stipulato in Londra il 22 novembre 1933, mediante scambio di Note. (546)

**La seduta termina alle 18.35.**

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**

AVV. CARLO FINZI